Phot. A. Petuelle, Berlin

Kehr

a 144696

PAPSTTUM
UND
KAISERTUM

FORSCHUNGEN ZUR POLITISCHEN GESCHICHTE
UND GEISTESKULTUR DES MITTELALTERS

PAUL KEHR
ZUM 65. GEBURTSTAG
DARGEBRACHT

HERAUSGEGEBEN VON
ALBERT BRACKMANN

2981
1928

MÜNCHEN MCMXXVI
VERLAG DER MÜNCHNER DRUCKE

CLXXII. 19 XVII] XVI. 21 feria vero XVII] XVI. 23 quae est dies. 27 dominus] Zus. noster. 29 vestrum] verum. 31 est in eodem die luna qa. 32 fuit et] et fehlt. 34 dixisset] Zus. Deus. 35 consequitur] sequitur. 231, 1 ergo f. eq.] fehlen. 2 quod] qid equalis fuit nox et] fehlt. 4 minutionem] mocionem (motationem *Col.*) diei] die hoc] Zus. est. 5 VIII] oc. 6 contradicturum] te condicturum est – 7 octb.] fehlen. 9 transisset] Zus. Iesus Christus cum omnibus sanctis. 11 et tr.] et tercio fehlt. 12 die] fehlt Et] Zus. aparuit arida. Et. 13 congregaciones. 14 herba. 16 facientem] ferens ad – 17 Et] fehlen factum] datum. 18 arsuras et glacies. 19 fructos declare ad virziores (ad virtiores *Col.*) suos nisi. 20 mar mense recidente Unde 21factum. 23 ipse. 24 initium et] principium mensium. 25 vobis. fehlt. Note e: Ebreorum annus etiam]eam annos R annis Romanorum (für Hebr.)] communis habet dies CCCLIII. Et in quadrianno vocantes calarem dissonant inter compotum. Compotum Ebr. 26 recapitulare] Zus. et redire. 27 annorum. 28 XXIIII cuius] anus. 232, 1 resurrexit. 3 Iohannes et dicit] fehlen. 4 novissima] Zus. hora. 6 de] die. 7 XI partes] Zus. Undecima partes de VI. Fiunt V d. 8Christus] fehlt. 10 labore. 11 potest pusillitas septies] sexies sexie] septies. 13 interrogo] integro richtig. 14 principi. 15 fecit] fehlt. Id est luna XIIII et XV. 19 dicit. 20 Egipti dicens. Mensis hic. 22 usque XIIII diem mensis. 26 clare. Ex in die. 27 puris designatum in] fehlt. 28 puris nobis Qod Jovis] ovis. 31 sacratissimi. 233, 2 resurrectio – 3 XXII] fehlen. 4 Nec. 5 expositi eminentiam (meminentiam Col.)] expostam eminenciam (lies: expositam eminentiam). 7 detractatores dicunt. 8 adfirmant culpantur Iulice. 10 previcari. Avertent et refrenent. 11 exposuerimus constitucionem tradictionem. 12 in] fehlt. Conpleri. 13 vere tam] veram. 15 nos] fehlt. 16 longius] Zus. se. 23 VI II. Horum] quorum adicis. 24 lune. 25 addis] superadicis in die] pridie in] fehlt. 26 aliquo] fehlt. 26 conputabis] C. Conputabis. 27 additas. 29 additur] richtig asse] richtig ipso] ut ipso. 30 per diem] fehlen. autem] fehlt. 31 obs. op.] fehlen wie im Col. vero] itaque annis. 32 cava. 33 lunas] fehlt. 234, 1 semper] fehlt. 2 pronuncias. 4 trecenario. 5 nasci, wie im Col. 6 tricisima dicitur] XXXII additur. Nam si] mansi. 7 conputetur (in fehlt) annis. 8 XX et unum] CCCLV. 9 vel II] fehlen wie im Col. et] vel. 13 XIIII luna Marcius. 14 idus mar a] fehlt in] ad. 15 azemorum diebus] fehlt. 17 ideo] a deo, wie im Col. 18 azimorum] fehlt XI] X nos in] fehlen. 19 inveniunus] fehlt. 20 statis ex] et. 21 diebus. 22 racionem. 24 pascae lex. 26 vero] ergo. 27 adqe. 28 ut secracio luna agit] fehlt. a qa. 30 hereticos] omnes h. reos graviori. 31 ferietur. 235, 1 quintus] y. 2 XII] XI wie Col. 4 luna. 5 presumtive se] fehlt wie Col. pasche luna] fehlt. 6 luna stafuitum. 7 excedit est] fehlt. 8 XII] XI wie im Col. levis] legis est] Unterschrift: Finit liber und Schluß des Textes.

LUIGI SCHIAPARELLI

NOTE DIPLOMATICHE SUI PIU ANTICHI DOCUMENTI CREMONESI (SEC. VII–VIII).

UN altro articolo sulle falsificazioni del primicerio della Chiesa Cremonese A. DRAGONI? Ma ERNST MAYER, nel suo studio »Der Ursprung der Domkapitel, zugleich ein Wort zu den Urkunden DRAGONIS«, uscito nel 1917[1], crede di aver dimostrato l'autenticità di tutto il materiale del DRAGONI, che pertanto, come egli aggiunge, costituirebbe la raccolta più preziosa di documenti dell' alto medioevo venuta alla luce nel secolo XIX: »So ist an der Zeit, die Sammlung DRAGONIS, das kostbarste Material an frühmittelalterlichen Urkunden, das im 19. Jahrhundert aufgetaucht ist, in Benutzung zu nehmen und nicht mehr jener Schulmode zu opfern, die oft mit der ungenügendsten Sachkenntnis überall Fälschungen nachzuweisen sucht. Was in der Philologie aufgegeben ist, könnte auch in der Urkundenforschung allmählich beiseite gelegt werden[2]«. Ora, un tale giudizio, così reciso, dato da persona tanto autorevole e che ha studiato a fondo i documenti del Dragoni, giudizio che viene a ribadire le opinioni che nel 1905 il medesimo autore aveva espresso in un opuscolo di circa 100 pagine[3] – fatto subito oggetto di una critica acuta e particolareggiata da parte di un altro grande erudito e competente della materia, LUDO M. HARTMANN[4] –, non può non lasciare grande impressione in chi ha seguito la

[1] Nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte XXXVIII (1917), Kan. Abt. VII, p. 1–33.

[2] MAYER, op. cit. p. 30.

[3] MAYER, Die angeblichen Fälschungen des DRAGONI. Uebersehene Quellen zur kirchlichen und weltlichen Verfassungsgeschichte Italiens. Leipzig 1905.

[4] Nelle Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung XXVI (1905), 659 sgg. Replica del MAYER, Noch einmal zu den angeblichen Fälschungen des DRAGONI, ibid. XXVII (1906), 359 sgg.; ed Erwiderung dell' HARTMANN, ibid. p. 376 sgg.; un'altra replica del MAYER, Die Dragoniurkunden, ibid. XXVIII (1907), 197, con nota della Redazione, che dichiara chiusa la discussione e che l'HARTMANN rinunzia a nuova risposta. Nel 1909 il MAYER, nella sua Italienische Verfassungsgeschichte, I, p. VI, insiste nuovamente sul suo giudizio: »Ferner habe ich die Echtheit der dragonischen Urkunden festgehalten, welche über die früher von mir gegebenen Belege hinaus, durch neue zwingende Gründe sich als echt erweisen«,

discussione sulla *vexata quaestio*, e non deve passare inosservato. Il MAYER, in questo suo ultimo articolo, non ha raggiunto la prova? No davvero, e la questione, nelle sue linee generali, è rimasta al punto di prima. Ma sorprende che non si sia ancora avuta, sull' autenticità come sulla falsità, una dimostrazione convincente per tutti. Forse non si è battuta la strada migliore per la critica di siffatto materiale, forse si è sbagliato nel metodo. Il MAYER ha fatto un esame assai dotto dei documenti, ma da un punto di vista tutto particolare, essenzialmente giuridico; ha esaminato con erudizione vocaboli, espressioni, formule, ma come elementi staccati, senza tener gran conto dei caratteri generali del documento, sia considerato a sè sia nel gruppo dei documenti Cremonesi e in confronto coi documenti di altri luoghi della stessa età. Ne deriva che molto spesso si trova giusto l'esame del particolare, ma non si è convinti del giudizio generale che egli vuol trarre. Naturalmente poi la critica rispondendo, e per noi e per molti vittoriosamente[1], ai singoli argomenti, ha seguito il medesimo metodo, e non è riuscita a persuadere l'oppositore più agguerrito, cioè il MAYER. D'altra parte la questione è più complessa di quanto sia apparsa a molti, e senza l'opposizione del MAYER molte cose che emergono dai più antichi documenti Cremonesi, le quali hanno pure un certo interesse specialmente diplomatico, sarebbero state travolte nel giudizio sommario di falsità imputata al DRAGONI. Volendo noi farci un'idea propria, siamo ricorsi di nuovo all' esame diretto dei documenti, senza tener conto, in un primo tempo, della discussione fatta. Il nostro esame è stato limitato ai documenti dell'età longobarda e condotto con criterio unicamente diplomatico. Dei principali risultati ottenuti diamo appunto comunicazione in queste Note.

* * *

I documenti longobardi Cremonesi pubblicati dal TROYA, nel suo Codice diplom. Longobardo, sono ventitre, e precisamente degli anni: 624 giugno (TROYA, n. 295), 640 maggio 1 (TROYA n. 311), 650 luglio 6 (TROYA n. 320), 666 giugno 11 (TROYA n. 333), 685 maggio 18 (TROYA n. 350), 686 settembre 8 (TROYA n. 351), 689 giugno 11 (TROYA n. 357), 693 giugno 24 (TROYA n. 362), 707 aprile 22 (TROYA n. 379), 712 agosto 10 (TROYA n. 393), 723 giugno 11 (TROYA n. 441), 724 settembre 22 (TROYA n. 447), 729 giugno 30 (TROYA n. 474), 730 marzo 10 (TROYA n. 479), 730 agosto 14 (TROYA n. 482), 740 aprile 30 (TROYA n. 531), 754 maggio 20 (TROYA n. 683), 756 luglio 8 (TROYA n. 704), 766 settembre 3 (TROYA n. 864), 767 agosto 13 (TROYA n. 873), 768 settembre 1 (TROYA n. 896), 770 agosto 30 (TROYA n. 925), 773 aprile 28 (TROYA n. 977). Al TROYA le copie furono mandate dal conte MORBIO nel 1847[1], che le ricavò dal Codex diplom. Capituli Cremonensis del DRAGONI, composto tra il 1815 e il 1825, ms. presso la biblioteca governativa di Cremona[2]. A questi documenti si devono aggiungere: un frammento di carta del 620, trascritto nel citato Codex (p. 41)[3], un placito del duca «Alachit» del 688 e due carte del 712, pure ivi citate (pp. 50 e 57). Inoltre una carta del 755 è ricordata in un documento posteriore, del 27 agosto 789, che il MAYER pubblicò[4] ricavandolo dal Codex diplom. del DRAGONI; e due altre carte, una del 646 agosto 15 e l'altra del 670–677, sono dal DRAGONI citate in una sua opera a stampa[5]. Per questi documenti è fonte per noi pressochè unica la raccolta del DRAGONI. Non ci indugeremo a dare una descrizione del codice, nè a ripetere la bibliografia delle pubblicazioni riguardanti la controversia sull' autenticità del materiale; rimandiamo senz'altro per tuttociò al citato studio del MAYER[6].

Consideriamo anzitutto questi documenti nel loro insieme. Formano un gruppo omogeneo, chè tutti riguardano la chiesa di Cremona, e più propriamente i canonici. Se autentici, Cremona possederebbe i più antichi documenti contrattuali longobardi – ben nove sono del secolo VII, di cui il primo del 620 – e i più ricchi di notizie storiche, che sorprendente lume porterebbero alle istituzioni medievali. Cremona ha in essi un'illustrazione varia e particolareggiata come nessun'altra città longobarda, neppure Lucca che conserva oltre 150 documenti

e fa seguire una lunga nota (si veda il parere contrario di F. SCHNEIDER, in Historische Vierteljahrschrift, XVI (1913), 103, nota 1, colla risposta del MAYER, ibid. p. 458 e la replica dello SCHNEIDER, p. 461).

[1] Cf. ad es., SCHNEIDER, in Historische Vierteljahrschrift XVI (1913), 103, nota 1, 461. G. FERRARI, Ricerche sul diritto ereditario in occidente nell'alto medioevo con speciale riguardo all'Italia (Padova 1914), p. 61, dice *irrefutabile* la critica di L. M. HARTMANN.

[1] Cf. TROYA, Codice diplom. Longobardo I (1852), 586, nota 1. Porta la segnatura Aa, 6, 2.

[2] Cf. ODORICI, Il codice diplomatico del Capitolo Cremonese raccolto e conservato da Mons. primicerio ANTONIO DRAGONI, nell' Archivio stor. Ital. Nuova serie II (1855), 10 e MAYER, Die angeblichen Fälschungen des DRAGONI, p. 7.

[4] MAYER, op. cit. p. 81.

[5] DRAGONI, Sulla chiesa Cremonese e sull'antica ecclesiastica disciplina universale. Cenni storici. Cremona 1810, pp. 311, 352–354.

[6] Egli non ricorda alcuni articoli italiani, e sono particolarmente notevoli quelli di FR. NOVATI; cf. Archivio stor. Lombardo, VII (1880); Ser. II, 2 (1885); Ser. III, 1 1891); Archivio stor. Ital. Ser. V, 11 (1891).

del medesimo periodo. Si contrappone la *civitas nova* alla *vetus*, con indicazioni che permettono di determinare il luogo dove si trovava l'una e sorse l'altra. Questa era divisa in sette regioni o vici, e ciascuna regione fu attribuita ad un diacono. Si fa parola del *suburbium*, e sono nominati i borghi di S. Siro e di S. Michele; si trova cenno delle mura, delle porte (porta orientale, porta nuova, porta canonica). La città aveva il circo nel borgo di S. Michele e il teatro nel borgo di S. Siro («in finibus prati»), la *curtis regia* o *regis*, con *laubia sita platea magna*, cioè nella Piazza grande, e la *curtis ducis* presso la chiesa di S. Michele nei sobborghi; nella Piazza grande vi era pure il battistero; due erano i cimiteri, l'uno, della chiesa madre, in città, e l'altro, dei SS. Siro e Vittore, nel borgo di S. Siro. Parecchi documenti sono dati «in domo canonica», della quale si ricordano anche la *laubia*, la *caminata maior*, la *camera maior* e la *camera estiva*. È nominata la *vetus ecclesia S. Mariae de Cremona*, e della chiesa nuova o madre si hanno varii particolari; accanto ad essa troviamo ricordate le chiese minori, gli oratori e gli ospizi: *basilicae*, *diaconiae*, *oracula*, *martyria*, *capellae*, *monasteria*, *xenodochia*. La gerarchia ecclesiastica è esposta al completo, nei suoi ordini superiori e inferiori. Apprendiamo la serie dei vescovi, dei preti e dei diaconi, con tutte le dignità: a capo dei preti sta l'*archipresbiter* o *primus presbiter* o *primicerius* o *primicerius* – si incontrano anche le indicazioni di *secundus*, *tertius presbiter* –, il primo dei diaconi è l'*archidiaconus*. Il Presbitero, ossia il collegio dei preti e dei diaconi, è qualche volta completo, di dodici preti e di sette diaconi, e molti documenti ci danno in gruppo e in ordine l'elenco di queste dignità. Sono designati gli ufficii e le varie cariche capitolari; vi troviamo: l'*advocatus*, l'*archisacrista*, l'*arciallarista*, il *bibliothecarius*, il *cancellarius* e *notarius*, il *custos*, l'*iconimus*, il *keimeliarcha*, il *lector*, l'*ostiarius*, il *sacellarius*, il *sincellus*, il *vidamus* e il *vicedominus*. La chiesa, come la canonica, già usavano un proprio *signum* o sigillo. Si può comporre un vero catalogo delle dignità e degli ufficii ecclesiastici di Cremona nell'età longobarda, con nomi e date; e di molti personaggi si conosce la parentela e si segue la carriera attraverso i varii gradi. Ogni documento ha un' importanza eccezionale per le cognizioni nuove che porta alla storia della chiesa di Cremona, e il Dragoni trova naturalmente ivi raccolta, anno per anno, la materia che espone e illustra nei suoi Cenni storici sulla medesima.

Ma anche la storia civile di Cremona ne viene, sebbene alquanto incidentalmente, illustrata. Nessuna città può vantare la serie completa

dei suoi duchi, e con tante particolari notizie genealogiche, come Cremona. Eccola questa serie, molto istruttiva per il nostro argomento[1]:

1. Walphrit, 620, 624.
2. Alarchit, 640; già morto nel 646. Ebbe un figlio, Liutprando, forse il seguente duca.
3. Liutprand, 650, che sposò Ermelinda. Figli: Cataldo arcidiacono (650), Adaloaldo (650) Sichemundus (686).
4. Hildebrandus, già morto nel 685; suo figlio: Heriprandus, poi duca.
5. Heriprandus, 685, figlio del precedente duca. Ebbe un figlio, Wiriprando.
6. Alachi, 688, già morto nel 693; sposò Brunichilde; e si ricorda un suo figlio, Rachis diacono.
7. Magnifredus, 707, 712[2], che sposò Mathilda figlia di Dagilberto duca di Piacenza, già morta nel 712. Figli: Ursо prete, Uspinellus prete, Caccia prete (712).
8. Redalgisus, già morto nel 730; ebbe per moglie Angilberga sorella del re Ansprando, pure già morta nel 730. Figli: Adoaldus diacono, Regina, già morta nel 730.
9. Gherardus, già morto nel 766, che sposò Brunichilde, pure già morta nel 766. Figli: Emilius prete, Uspinellus conte, Arnulphus diacono, Himilda Dei famula.
10. Ribaldus, già morto nel 766. Si ricorda un suo nipote, Arnulphus.
11. Rachis, già morto nel 770.
12. Rothарius, 770, parente del duca Rachis. Sua moglie: Amata.

Se questo breve e incompleto sommario ci dà un'idea delle cose sorprendenti che dal punto di vista storico si trovano nei documenti Cremonesi, queste altre notizie – e noteremo solo alcune tra le più significative – saranno una grande meraviglia per lo studioso di Diplomatica. Ci informano i manuali di Diplomatica e di Cronologia medioevale, che nella datazione dei documenti italiani è tardo l'uso del giorno della settimana, delle feste del calendario ecclesiastico e sopratutto dell'era del vescovato. Ma i nostri documenti danno una smentita con varii esempi, che ne mostrano invece a Cremona l'uso regolare. Ecco adoperato il giorno della settimana, in aggiunta al giorno del mese secondo l'ordine progressivo: *prima die lune intrantis mai*; *die iovis undecima mense*

[1] Aveva già richiamato l'attenzione dell'Odorici, op. cit. p. 15.
[2] L'Odorici, ha le date 707, 715, ma quest' ultima non sappiamo da quale fonte sia stata ricavata; è forse errore per 712.

iunii; die veneris decima intrantis martii ecc. In un caso, precisamente in diploma, si trova tale uso col calendario romano: *die veneris decimo kalendas octobris, idest die veneris vigesima secunda mensis septembris* (TROYA n. 447); e qui è veramente singolare la riduzione (*idest* ...) dei giorni per *calendae* secondo l'uso comune[1]. Ecco l'uso delle feste: *die iovis undecima mense iunio, in festo sanctissimi patris nostri Barnabae apostoli* (TROYA n. 333); *sub die vero sabbato octavo mense septembre, in nativitate beate Marie* (TROYA n. 351); *die veneris undecimo mensis iunii, natalis sanctissimi patris nostri Barnabe* (TROYA n. 357); *die mercurii decimo mensis augusti, in sancto Laurentio* (TROYA n. 393); *die vero veneris undecima mensis iunii, natali sanctissimi patris nostri Barnabe* (TROYA n. 441); *die sabato ante dominicam quasimodo, die trigesima aprilis* (TROYA n. 531). Anche la formula è insolita, e va notata specialmente la redazione soggettiva *patris nostri*. Non manca l'era del vescovato: *beatissimo patre nostro Zenone in episcopali cathedra residente, anno episcopatus eius vigeximo* (TROYA n. 441); *beatissimo Zenone patre nostro in Cremonensi cathedra episcopali residente, anno episcopatus eius vigesimo sexto* (TROYA n. 474); *Zenone in episcopali cathedra Cremonensi residente, anno episcopatus eius vigeximo septimo* (TROYA n. 479); *beatissimo Sylvino* (o *Sylvino beatissimo*) *episcopo in Cremonensi cathedra sedente* (TROYA nn. 683, 864, 873); *beatissimo patre nostre Sylvino episcopo in Cremonensi cathedra sedente* (TROYA n. 704); nel documento TROYA n. 320 si ha in principio solo la formula: *beatissimo ac reverendissimo in Christo patre domno Eusebio in Cremonensi cathedra presidente*, mentre gli elementi cronologici si trovano in fine del contesto. Persino la sede vacante è ricordata: *sede episcopali vacante per obitum sanctissimi Sylvini patris, qui obiit die 17 mensis februarii*, e in un' altra redazione del medesimo documento: *sede episcopali vacante per obitum sanctissimi patris Sylvini episcopi, quod fuit in medium nocte die XVI ad XVII mensis februarii episcopi* (TROYA n. 977). In due documenti poi è usata l'era cristiana: *anno Domini DCCXXIV* (TROYA n. 447; secondo esemplare); *anno DCC LXXIII* (TROYA n. 977, 1ª redazione)[2].

Questo può bastare; e rinunziamo ai particolari sul formulario della datazione, sulla posizione che essa occupa, sui singoli elementi cronologici ecc. Non si possono davvero spiegare detti esempi, tanto irregolari sotto varii punti di vista, come semplici eccezioni o un anticipo di uso italiano, o un' estensione di uso d'Oltralpe[1].

[1] Però siccome il diploma è riportato per estratto, non in forma diretta, si potrebbe osservare che la riduzione poteva non trovarsi nel presunto originale.

[2] Sull' uso dell' era Cristiana nei più antichi documenti si veda ora R. L. POOLE, Imperial influences on the forms of Papal documents (from the Proceeding of the British Academy vol. VIII), p. 7.

Rileveremo ancora alcune altre particolarità nel formulario. Troviamo formule di invocazione come queste: *In nomine Dei et sancti Michaelis principis militie celestis patroni* (TROYA n. 350); *In nomine domini Dei et beatissimi auctoris nostri Jesu Christi et beate matris eius Marie domine nostre* (TROYA n. 351) e simili (cf. TROYA nn. 441, 474), le quali non hanno riscontro in documenti di altri luoghi. Spesso la rogatio è redatta in forma soggettiva o diretta: *mihi ... notario ... scribere relicta est* (TROYA n. 320); *tibi ... notario scribere committo* (TROYA n. 357); *tibi ... scribere rogavi* (TROYA n. 362) ecc. L'escatocollo specialmente abbonda di forme irregolari, inusitate nei documenti della stessa età. Ricorderemo l'uso dei verbi *probavi* (o *probavit*) e *interfui* (in carte che non sono placiti); l'uso di raccogliere in gruppo o lista i testi: *Signum ... manus ... et plures alii, qui ibi fuerunt testes* (TROYA n. 311); *Signum ... manus ... testes* (TROYA n. 320); *Signum ... testes, qui ibi fuerunt* (TROYA n. 441) ecc.; si ha anche semplicemente una lista di nomi proprii seguiti da *testes*, come in TROYA nn. 350, 357, 362, ecc. In un documento (TROYA n. 683) si legge, in aggiunta alla sottoscrizione, dopo «subscripsi» o «probavi»: *signum posui istius canonice* o *signum ecclesie posui*. E come si possono accogliere sottoscrizioni di questo tenore: *Signiphredus sancte Cremonensis ecclesie advocatus, sede episcopali vacante per obitum sanctissimi patris Sylvini episcopi, quod fuit in medium nocte die XVI ad XVII mensis februarii, in his actis interfui, probavi et subscrissi* (TROYA n. 977 2ª redazione); *Ego Formoso presbiter de ordine sancte Marie Cremonensis et eiusdem sancte ecclesie notarius ex rogatu Ursoni reverentissimi et religioso presbiter de ipsa sancta Maria vir illustris benefatori et donatori hanc cartulam donacionis scripsi et perpetuis temporibus roborando subscripsi et consignavi* (TROYA n. 393)?

Insomma non vi può essere dubbio, anche dai pochi cenni riferiti, che in questi documenti si trovino, almeno, passi interpolati, sia nella parte dispositiva del testo, di carattere storico, sia nel formulario.

Ma vogliamo ancora richiamare l'attenzione su un altro fatto generale.

[1] L'irregolarità fu già rilevata dal WÜSTENFELD, Delle falsificazioni di alcuni documenti concernenti la storia d'Italia nel Medio Evo, nell 'Archivio storico Ital., Nuova ser. X (1859) 73 e dall'HARTMANN, Mitt. Inst. für österr. Gesch. XXVI, 662–663; e le argomentazioni in contrario del MAYER, Die angebl. Fälsch. DRAGONI, pp. 50–51 e in Mitt. cit. XXVII, 369, non possono modificare il giudizio.

Già da quanto siam venuti esponendo, risultano caratteri comuni a varii documenti, caratteri che non hanno a vedere con un formulario unico o con una fonte comune imitata, ma che si spiegano solo come peculiarità di dettato, dovute al medesimo scrittore o rimaneggiatore. A chiarire meglio questo punto, che deve mostrarci gli stretti legami tra i singoli documenti del gruppo, ricorderemo particolari usi di vocaboli, alcuni con speciale ortografia, ricorderemo segni e compendii che ritroviamo in varii documenti di diversi notai e indipendenti tra di loro per il contenuto. È frequentissimo l'uso di *ut* invece di *uel* e di *et*, che il MAYER[1] ha considerato come prova in favore dell'autenticità. È bensì vero che nel caso per *uel* si potrebbe spiegare come errore di lettura (*ūl* si confonde con *ut*), ma avvertasi che ricorre *ut* anche per *et*[2], e si trova *ut* invece di *uel* anche nel medesimo documento che dà *uel*. Escludiamo che si tratti di errore inavvertito; è al contrario, come risulterà meglio in seguito, una simulazione di errore di lettura[3]. Così il MAYER[1] trova un altro carattere di autenticità nel pronome *iste, ista* ecc.; ma nei nostri documenti se ne fa un uso esagerato, fuori posto e improprio, come quando si ha *istorum* nelle sottoscrizioni dei testi dove non si può spiegare quale errore di lettura da un originario compendio per *suprascriptorum*. Abbastanza frequenti sono le forme *tera, terena, teritorio; disit, diserunt; issa, issi* (per *ipsa, ipsi*) ecc.; troviamo anche *diti, dite (per dicti, dicte), pubblica* ecc., forme che vogliono simulare una grafia arcaica[3]. Ricorderemo tra le abbreviature varie, non dell' età delle carte o capricciose, soltanto: *doñi = domni; co¯si = consensi; infui = interfui; qm̄ = quondam*[3]. Un carattere comune a molti documenti, e che nell' intenzione del copista (per non dire ancora del falsario) doveva essere imitazione di un carattere del presunto originale o di copia antica, è il *signum manus*, rappresentato, anzichè dalla croce, come hanno le carte originali longobarde, da *m* intersecata orizzontalmente da lineetta; e questi *signa* sono quanti i nomi dei sottoscrittori, e per lo più disposti a gruppo[4].

Esagereremmo certamente se da questi elementi ricordati prendessimo argomento per dare un giudizio generale sull'intero gruppo delle carte Cremonesi; ma sarebbe pure un' esagerazione non tener conto di essi. Procediamo per gradi. Due cose intanto risultano sicure: molti documenti, se non tutti, sono interpolati; hanno cioè caratteri comuni, intrinseci ed estrinseci, falsi o sospetti. E questi caratteri generali non dovremo dimenticarli in un esame dei singoli documenti.

D'altra parte, se essi presentano così manifesti indizi di falsità o di interpolazione, hanno pure formule e passi di colorito autentico, che trovano riscontro in carte longobarde autentiche o che corrispondono a istituzioni e ad usi dell'età longobarda. Per questo il MAYER è entrato in lizza con tanto slancio e ha lottato con grande costanza. Ma bisogna distinguere quali siano le parti autentiche. Ora, per riconoscere i passi autentici e per giudicare se siano stati riprodotti da documento anteriore, dovremo rintracciare, se possibile, la fonte dei singoli documenti, tentando di risalire alla loro compilazione. Riconosciuti alcuni elementi di falsità, occorrerà indagare fin dove si estenda il falso, come si sia fabbricato il falso, da chi e quando. Esamineremo perciò alcuni dei casi più tipici, in base ai quali ci sia dato di trarre qualche giudizio generale che possa servirci di guida per valutare quei documenti, sempre del nostro gruppo, che sfuggono ad un' analisi particolare.

* * *

Incominciamo dal documento dell' anno 766 (TROYA n. 864), il cui contenuto ha sollevato già i dubbi del MAYER, che non esitò a ritenerlo interpolato[1]. Alla critica di L. HARTMANN, che conchiudeva: »Kein vorurteilsloser Beurteiler kann demnach diese Urkunde für echt halten«[2], rispondeva, ribadendo la sua opinione ed escludendo una falsificazione moderna: »Die Verunechtung ist im 12. und 13. Jahrh. geschehen»[3]. Secondo il MAYER sarebbero interpolati il passo *excepto – confirmo* e la sottoscrizione: *+ Ego Arnulphus indignus Sancte Marie diacono nepos quondam Ribaldi ista civitate dux subscripsi*[4]. Non dimentichiamo anzitutto, che il documento appare subito sospetto per alcune formule, le quali diplomaticamente non reggono: come la datazione, la *rogatio*, la sottoscrizione dei testi; ha una struttura e particolarità stilistiche e ortografiche che si ritrovano negli altri documenti Cremonesi del medesimo gruppo. D'altra parte, fatta astrazione da ciò e da

[1] Cf. MAYER, Die angeblichen Fälschungen des DRAGONI, p. 55.
[2] Ad esempio: »Reginaldo uenerabilis presbiter ut uidamus« (TR. n. 441); »Cathaldus primus presbiter ut primicerius ut custus« (TR. n. 351).
[3] Cf. p. 99.
[4] Cf. p. 98—99.

[1] Cf. MAYER, op. cit. p. 30 sgg.
[2] Nelle Mitt. des Inst. für österr. Gesch. XXVI, 665.
[3] Nelle Mitt. des Inst. für österr. Gesch. XXVII, 372.
[4] Nel ms. del DRAGONI questa sottoscrizione è stata aggiunta dopo; ma dal DRAGONI, *quondam*, che è espresso col compendio *qm*, manca nell'edizione del TROYA. La genealogia ha qui dato molto pensiero al TROYA, V, 385 nota 2 e al MAYER, op. cit. p. 30. Il DRAGONI, nella sua citata opera a stampa, p. 430 sgg., pur ricordando ampiamente il documento, non parla di questa sottoscrizione nè del duca Ribaldo.

quanto fu già ritenuto interpolato, vi sono formule e passi che si stenta a ritenerli pura invenzione di un falsario, nonchè moderno, neppure del XII o del XIII secolo.

Fortunatamente siamo in grado di sceverare quanto è antico da quanto è recente, conoscendo la fonte diretta del formulario del documento; il quale è stato composto sulla falsariga della carta di Monza dell'aprile 768 (Troya n. 889) – di cui si conserva copia del secolo XI nell' archivio della Basilica di Monza – pubblicata la prima volta, nel 1794, dal Frisi[1].

Riprodurremo di fronte i due testi, quello della carta di Monza dalla copia del secolo XI, con, tra parentesi [ ], alcune varianti del Frisi, e quello delle carta Cremonese secondo il testo nel Codex diplom. (p. 69) del Dragoni, e dando in carattere piccolo le parole che concordano coll'altra.

(Troya n. 889).

+ [*manca nel* Frisi] In nomine Domini. regnantes uiros excellentissim(os) domnos nostros Desiderio et Adelchis reges, anno regni eorum in Christi nomine XII et nono, mensis aprilis, indictione sexta; feliciter. Basilice beate et Christi martire Agathe site intra Modicia, ubi ego lecit indignus custus esse inuenior, Theodoald u(ir) u(enerabilis) [F. *omette* uir] presbiter p(resens) p(resentibus) dixit: de spem uite aeterne anime suae refrigerium cogitat qui pauperibus uel locis uenerauilibus [F. uenerabilibus] aliqua de suis facultatibus confert[2] terrena, ut a Christo magna suscipiat uita. Quapropter [F. et ideo] ego qui supra Theodoa[ld] presbiter do, dono, cedo et in ius dominiumque predicte basilice omnem

(Troya n. 864).

In nomine Domini. regnante domno nostro Desiderio rege et filio eius domno nostro Adelchis rex uiri precellentissimi, anno regni eorum decimo et octavo, die mercurii tertio mense septembre, indictione quarta, Syluino beatissimo episcopo in Cremonensi cathedra sedente. Ecclesiae matrici beate Christi matre Marie ista ciuitate Cremona, ubi ego licet indignus uenerabilis archidiaconus esse inuenior, Emilius filius b(one m(emorie) Gherardus dux per presens presentibus disit: de spem uite eterne anime sue habet[3] quiqui pauperibus Christi aut in locis uenerabilibus aliquid de suis facultatibus contulerit terena, ut a Christo alia suscipiat uita. Et ideo ego qui supra Emilius archidiaconus per presentem cartulam do, dono, cedo, et in ius dominium et pote-

[1] Anton Francesco Frisi, Memorie storiche di Monza e sua corte II (Milano, 1794) 3.

[2] La copia ha *confret*.

[3] Manca l'oggetto cioè *refrigerium*; cf. p. 101 nota . 1.

esse substantiam facultatis meae tam casis, curte, orto, area,campis, pratis, uineis, siluis, pascuis et alastalariis [F. aia, stalariis], molino, mouile et inmouile, seseque mouentibus, adeptis aiacentibus. que omnia et in omnibus finibus, terminibus terre ad meum ius pertinente in integrum, tam quod ex iura parentum meorum habere uideor, quam etiam et ex conparatione, donatione, comutatione uel undecumque ad me deuolutum est, aut in antea fuerit, omnia et ex omnibus in iura predicte basilice dono, cedo et confero, et per presentem cartolam confirmo. excepto uites petia una qui nominatur uites longas, quas in basilica sancte Anastasiae dare dispono pro luminaria mea. ea uidilicit [F. uidelicet] ratione uolo adque instituo, ut, dum me Dominus in hoc seculo esse iusserit, omnia et ex omnibus rebus meis in mea maneat potestate, sicuti et nunc esse uidetur; et dum Iohannes germanus meus atque Theothilda Dei famola germana mea aduixerint, omnia et ex omnibus rebus meis in eorum maneat potestate usufructuario nomine, et ipsi de usofructo licentiam habeant dandi pro anima mea et sua aut cui preuiderint. adhuc etiam statuo adque adfirmo, ut post meum uel germani adque germane meae decesso, ut ab omnibus ipsis rebus habere et possedere debeat Theoderis clericus nepus

statem supradicte ecclesie matre sancte Marie remitto omnem substantiam facultatis mee tam casis, curtes, orto, area, campis, pratis, uineis, brollis, pascuis et aia, molino et stallariis cum omni res mouile et immouile et sese mouentibus cum adiacentibus, ingressoris, finibus et terminibus eorum. que omnia ad meum ius pertinent et abere uideor ex iura et ereditatem parentum meorum, ut ex comparatione, donacione, commutacione uel undecumque ad me deuolutum est in loco qui dicitur de Summo in iura iam dicte ecclesie capitis totius ecclesie Cremonensis, cuius archidiacono sum, dono, cedo et confero, et per presentem cartulam confirmo. excepto iure portorii de Pado et insulam in eodem fluuio Pado que dicitur Gherardi, et siluam nominatur de Summo, et uites petias duas que nominatur uites lungas, et fila quatuor que dicitur uites nouas, et campora que dicitur Uzeria; quas omnia germanus meus Uspinellus illustris comes inter uiuos dare disposui; alia omnia in iura sancte Marie de Cremona in sua canonica confirmo, ea uidelicet racione, ut, dum me dominus Deus in oc seculo esse iusserit, omnia et ex omnibus rebus meis, excepto quod dedi inter uiuos germano meo Uspinello ut supra, in mea maneat potestate et tuitione, sicut et in nunc esse uidetur; et dum Arnulphus item germanus meus uenerabilis eiusdem sancte Marie de ordine cardine diaconus atque Himilda Dei famula germana mea uisserint, omnia et ex omni-

meus uel consoprina eius nepote mea nomen Theoderuna Dei famola, et una cum ipsis rebus uel suis propriis deseruire debeant in suprascripta basilica sancte Agathe. et ipse Theoderis nepus meus uolo, ut post nostrum decessum pascere debeat de ipsis rebus pro mercedem anime meae pauperus nomero [F. numero] XII per omnem diem in quadragesima; et habeant ad refectionem ipsi pauperes per unumquaque panem quadra una, uinum ternas fiolas, fabas et panicia, ut sufficiat. et in Adsensionem Domini uel in uigilia de Aebefanias, uolo ut pascat pauperus n[omero . .] in istas duas uices, et habeant ad refectionem per unaquaque personam pane medio, lardo et fabas adque uino fiolas ternas pro meae anime mercedem, quatinus ipsis pro mea facinora Domini clementia exorare non desinant . . .

De familia uiro mea, idest Laurentinum cum coniuge et infantolus suus, adhuc et illum puerum, quem ego notriui per necessitatis famis per uerbum domni Garoin diaconi, uolo, ut et ipsis in ipsam basilicam deseruiant omni in tempore pro meae anime mercedem. Iohannia bus rebus meis supradicte in eorum maneat potestate usufructuorio nomine, et issi de usufructu licenciam habeant dandi et faciendi quitquit eis paruerit. et post predicti Arnulphi et Himilde obitum ec omnia et ex omnibus rebus meis que supra abeat et teneat canonica ecclesie matris beati Christi matris Marie de ista ciuitate Cremona, cuius archidiacono sum. ea tamen lege, ut de rebus meis sint luminaria predicte ecclesie matricis, et sit pro mercedem anime mee et Gherardi et Brunichilde genitor et genetrix meos. item pauperes numero XIII, qui fuerint presbiteri et diaconi eiusdem canonice ecclesie matris pascere debeant omni anno in die sancto Thephanie et per omnem diem in quadragexima et in die sancto Pasce, item in festo dormicionis beate Marie Christi matris; et in istas duas uices, ut in Thephania, abeant ad refectionem isti pauperes per unumquoque personam pane integro, carne, lardo et farrum atque uino fiolas quatuor et per omnem quadrageximam abeat ipsi pauperes per unaquaque personam pane integrum et medio, uinum fiolas ternas, fabas et farrum.

De familia mea autem, idest Iohannem cum Bertane conius sua et infantulus suus, et item Berta ancilla iuris meus uolo, ut ipsi post obitum meum, si noluerint permanere cum Himilda germana mea, tunc sint liueri et liuere et absoluti et absolute. et remitto eis omne ius patronatus et

uero ancilla iuris mei post obitum meum uel germane meae Theothilde, si noluerit permanere cum nepote mea, tunc sit liuera et absoluta, et habeat concessum postmodum iure patronatus. et ita uolo, ut, qualiter supra institui, si neclexerit nepus meus aut eius successoris conplere, ut omnia per districtionem uel ordinationem eius, qui presens fuerit in ecclesia sancti Iohannis notritoris mei, ut per ipsum fiat omnia dispositum et ordinatum. et hoc obsecro principes terre istius uel presolis adque senioris ecclesie supradicte sancti Iohannis, ut hanc [F. hunc] paruitatis facti mei non permittatis inrumpere, sed omnia stauilem permittatis permanere. et si quisleuit heres aut parens meus contra hunc factum meum ire aut inrumpere temptauerit, Dei omnipotenti incurrat iudicium, et cum Iuda traditorem Domini accipiat damnationem, et in suprascripta basilica tantum et alterum tantum facultas restituat. ita, et nec mihi liceat deinceps nolle quod uolui; propterea omni meae heredum proheredumque meorum in posterum de repetitione damnata. Quem enim dispositiones et donationes cartolam Laurentio scriuendum rogaui. Acto Modicia.

libertinitatis quod in eis abeo. et item uolo, ut, si ipsi omnes ut quilibet eorum cum Himilda germana mea permanere uoluerint, post obitum eiusdem Himilda germana mea sint liueri et absoluti et abeant concessum in antea ius patronatus et libertinitatis. item uolo etiam ut omnes alii serui mei ut ancille ut aldii et aldiane a die obitus mei in plena libertate debeant esse positi et ab omni seruitio et libertinitate absoluti. et quod hordinaui, modo ut, qualiter supra institui, factum sit. et si, quod non credo fieri, aliquis presul aut heres aut proheres meus contra oc a me facto aliquo modo ire presumpserit, aut a me factum irrumpere pro quouis ingenium temptauerit, Dei omnipotentis incurrat iudicium, et cum Iuda tradiptorem Christi accipiat damnationem; et ipse et sui heredes ut proeredes ut successores tantum et iterum tantum in predicta canonica facultatis sue componat. Et ut neque mihi Emilius archidiacono liceat ullo tempore nolle quod uolui, dispositionis et donacionis mee cartulam tibi Azoni notario scriuere rogaui. Actum Cremone in canonica sancte Marie Maioris.

Anche la sottoscrizione di *Emilius* mostra il formulario di quella del prete *Theodoald*, l'autore della carta di Monza. Questo nome, nella forma *Theotaldo*, ricorre nel nostro documento tra i testi, e altri due nomi di

testi, Ottone e Adelberto, si hanno pure nella carta di Monza. Tale identità nei nomi non è probabilmente casuale.

La trascrizione che abbiam dato dei due testi ci dispensa da un commento. Le aggiunte, le omissioni, le correzioni o modificazioni apportate, gli spostamenti e le alterazioni di frasi come di parole avvenute nelle formule e anche in parti essenziali del testo, escludono che si possa pensare ad una fonte comune o ad un formulario comune; e non si può neppure lontanamente supporre che dalla Cremonese dipenda la carta di Monza. Non abbiamo soltanto concordanza nel formulario, ma dipendenza materiale, diretta; e possiamo aggiungere che il falsificatore ricorse alla stampa del FRISI, come attestano la mancanza della croce, *venerabilis* invece di *vir venerabilis*, e specialmente *quapropter* invece di *et ideo* e *aia . . . stallariis* invece di *alastalariis* (la forma dell'originale doveva essere, riteniamo, *astalariis*)[1]: forme che corrispondono al testo del FRISI, il quale ricavò la sua copia dalla ricordata pergamena del XI secolo.

Su questo documento adunque ogni dubbio dovrebbe cessare: è una falsificazione recente, da capo a fondo, compiuta tra il 1794 e il 1825[2]. Ma il volume del FRISI ha servito al nostro falsario anche per fabbricare altri documenti.

La prima parte della carta Cremonese 768 settembre 1 (TROYA n. 896) è ricalcata sulla carta di Monza 769 agosto (TROYA n. 909), pure in copia del secolo XI presso l'archivio della Basilica di Monza e stampata dal

[1] La pergamena del XI secolo ha *alastalariis*, e riteniamo che sia forma errata per *astalariis*, vocabolo che troviamo, tra le pertinenze, in documenti originali (ad es., in TROYA, n. 736; cf. LIUTPRANDI Leges, 45). Si potrebbe leggere *ala, stalariis*, ma *ala*, come *aia*, non si ritrova in altri documenti; e si noti che il vocabolo è al singolare e che si collega ai precedenti con *et*. Soltanto i documenti della raccolta del DRAGONI danno *aia*; qui abbiamo, sembra, la fonte del vocabolo nuovo, che deriverebbe da un errore di lettura del FRISI (e non vi è dubbio che il FRISI abbia ricavato il testo della citata pergamena), accolto dal DRAGONI. Tutta la discussione che fa il MAYER, Die angeblichen Fälschungen des DRAGONI, pp. 57–58 su *aia* e *anca* viene a mancare di base. Anche il vocabolo *anca* è usato soltanto in documenti dragoniani, e il DRAGONI stesso ne spiega il significato, dove, riportando il passo del documento dell'a. 666 (TR. n. 333) con questo nome, fa seguire ad *anca* la spiegazione: «volgarmente Bodrio o Lanca» (Cenni storici, p. 348). Il MAYER, op. cit. p. 58, ha creduto che egli intendesse erroneamente un *Flurname Lanca. Lanca, lanche* corrispondono presso a poco ad *ansa, anse;* ed *anse* sono le curve da cui risultano i meandri dei fiumi; le *anse* dei grandi fiumi diventano *lanche*. E in alcuni dialetti dell'Italia settentrionale, mi assicura il collega O. MARINELLI, si usano ancora botrio, butrio (*βόθρος*, botro) e lanca per gorgo o meandro morto. Così intendeva certamente il DRAGONI.

[2] La data della stampa del FRISI ci dà il termine a quo. Il termine ad quem si ricava del DRAGONI quando ci dice in quale tempo è stato compilato il Codex: *Opus hoc inceptum anno Domini* 1815 *manu ipsa collectoris, est absolutum anno* 1825, ms. cit. (cf. p. 61), p. 1. Il nostro documento è a p. 69, e non fa parte delle aggiunte.

FRISI[1]; la seconda parte invece, cioè da *De familia vero* alla fine, segue il corrispondente passo della carta di Monza del 768 (TROYA n. 889), riproducendo persino il medesimo nome dell' ancella *Iohannia*. Ed eccone la prova nei seguenti passi:

(TROYA n. 909).

. . . . Grato reuerentissimus diaconus filio b(one) m(emorie) Simplitio habitator in fundo Moditia. cogitans istius uite lauilem cursu[2] (F. cursum), licet lectulo decumbens, sanus tamen mente integroque consilio, dixit: uita et mors in manu Dei est; melius enim est metu mortis hominem uiuere quam spem uite suasus morte subuetanea interire. Ideoque per presentem cartulam preuidi ego qui supra Grato diaconus uniuersa facultatula rerum mearum disponere atque ordinare, quatinus in futuro seculo de huius uite neglegentiis non reprehendar, sed Dei prouidentiam misericordia promerear adipisci. Idcirco statuo atque instituo, ut a presenti die obitus mei fundetur in curte mea, quam habere uideor in suprascripto fundo Moditia, oraculo domini Saluatoris atque sancti Fidelis de rebus meis propriis, per studium scilicet Garoin reuerentissimus diaconus custodes basilice Sancti Iohannis de predicto fundo Moditia, aut qui pro tempore custus in ipsa basilica fuerit; et construatur inibi mensa pauperum, quatinus de fructibus suprascriptarum rerum nostrarum

(TROYA n. 896).

. . . Urso qui et gratia Christi uenerabilis presbiter de ordine sancte Marie Cremonensis ecclesie matrice filio bone memorie Petroni uir illustre. cogitans umane uite in oc mundo lauilem cursum, licet sanus corpore et uiribus, disit: uita et mors in manu Dei sunt, meliusque est metu mortis ominem uiuere quam spem uite suasus morte subitanea interire. Ideoque ego qui supra Urso indignus presbiter per presentem cartulam prouidi de rebus facultatis mee hordinare uiuens, quatinus in futuro seculo de mundi uius bonis non reprecendar, sed Dei prouidentiam mercar adipisci et misericordia centuplu accipiam in uitam eternam. Idcirco ego qui supra Urso presbiter statuo et hordino, ut a die obitus mei fundetur curte mea, quam habere uideor uico Buxito de ultra Padus, oraculo domini auctoris et Sancti Michaelis Archangeli de rebus meis propriis, per studium scilicet reuerentissimi presbiteri et diaconi eiusdem sancte Marie uenerabiles fratres mei, qui nunc in eadem ecclesia uidentur esse: Lupoald archipresbiter, Arnulphus archidiaconus, Landulphus, Barnaba, Wolphridus primicerius, Dragoald, Stephanu, Diambertus, Luisprandus, Hingelbertus prepositus et Wido-

[1] FRISI, op. cit. II, 4.

[2] Mano molto posteriore aggiunse il segno abbreviativo per m.

sex nomina pauperum per omne[1] ebdomatam tribus diebus ab ipsa mensa reficiatur usque ad satietatem, ut cum ex ipsis muneribus escam et potum perceperint et Deo gratias retulerint, mihi pertingerint possit ad exultationem animole mee ecc.

nus presbiteros; item Deusdedit, Amiso, Ambroxius, Gerulphus, Theoperthus et Aldonus diacones; aut per studium cuiusque de istis fratres mei ut successores eorum ut eorum missus; et inibi construatur exenodochium perecrinorum, quatinus de fructibus facultatis mee perecrini omnes, qui per omne anno ibi fuerint, ibi ad mensa comuni reficiantur et lectulum pro dormitu habeant tribus diebus et tribus noctebus et non plus si sani fuerent pro singuli, et quando perecrini ibi non fuessent, trexdecim Christi pauperes per omne diem festo ad ipsa mensa reficiantur ad satietatem, ut cum ex rebus meis perecrini ut pauperes escam et potu acceperent et Deo auctori gratias retulerent, pertingere possent ad pacem anime mee et parentes mei Petroni et Bertane ecc.

Nell' ultima parte poi, come si può vedere dal carattere piccolo, segue il precedente documento di Monza, TROYA n. 889 (cf. p. 70):

De familia uero mea, idest Ioannem et Grimilda conius sua et Petrus et Lupo filii sui cum Berta et item Berta conius sue et infantulis suis Lupone filius Petri et Petrus filius Luponi et Ioannia ancilla mea, ordino ut isti omnes, omines et femine serui et ancille mee et infantes, abeant seruire in ipsa canonica per unum annum a die transitus mei per refrigerium anime mee et parentum meorum Petroni et Bertani; et post annum omnes omines ut femine ut infantuli utriusque sessus uolo abeant concessum ius patronatus et libertinitatis, et sint ab omni seruitute et seruitio omnino liberi et absoluti, uel ab altare Domini uel per quatuor uias ut ipsi uoluerint. et qualiter ordinaui et institui obsecro, ut ita faciant iam dicti fratres mei de dicto cardine sancte Marie qui per tempus erunt. et oc obsecro duces ciuitatis istius ut presules supradicte sancte

[1] Mano posteriore aggiunse il segno abbreviativo per m.

Cremonensis ecclesie, ut hunc ordinatum meum integrum permittant permanere, sicuti mihi promissum est a uenerabili et beatissimo patre nostro Syluinus sanctissimus episcopus. et si quis aut princeps ciuitatis aut presol ecclesie, quod fieri non credo, contra hunc factum meum ire aut irrumpere quoquo ingenio temptauerit, Dei omnipotentis incurrat iudicium, et sancti Michaelis sustineat uindictam, ut ab eodem cum angelis peruersis a uita eterna expellatur iusto Dei iudicio, et cum Iuda traditorem Domini accipiat damnationem, et item in eadem canonica ut in oraculu et exenodochio de Buxito et item uenerabili Anselmo subdiacono Cremonensi sincello meo ut suis credibus tantum et tantum iterum componat. Et ut nec mihi ipsi liceat deinceps nolle quod nobis, disposicionis seu ordinacionis mee paginam tibi Uberto subdiacono et notario sancte Cremonensis ecclesie scribere rogani. Acto Cremone, in canonica; feliciter.

Il falsificatore è il medesimo del documento precedente; lo si riconosce dal dettato, ed ha seguito il medesimo sistema. La serie dei preti e dei diaconi acquista tutto il suo rilievo di passo interpolato[1].

Un terzo documento riguardante Monza è stato usufruito dal nostro falsificatore, il placito 892 agosto (HÜBNER n. 810). Due placiti Cremonesi della raccolta del DRAGONI, 624 giugno (TROYA n. 295; HÜBNER n. *615), 707 aprile 22 (TROYA n. 379; HÜBNER n. *617) presentano, in principio specialmente, un formulario identico, insolito nell' età longobarda: entrambi mancano della particella *Dum* avanti *l'invocatio* e hanno la forma *resseret* per *resideret*. Orbene il medesimo formulario troviamo nel citato placito dell' agosto 892, dove pure si ha la forma *resseret;* se non che *dum*, che si aveva nell' originale (ora presso l'archivio di Stato in Milano; non si legge più *Dum in* per guasto della pergamena), manca precisamente nelle edizioni del GIULINI[2] e del FRISI[3]. Basterà riprodurre i primi righi, per mostrarne la dipendenza materiale:

(HÜBNER n. 810).

[+ Dum in] Dei nomine, ciuitate curte regis et in laubia eiusdem curtis

(TROYA n. 295; HÜBNER n. *615).

In Dei nomine, ciuitate Cremonensi in Mediolani curte Ducati infra lau-

[1] Il DRAGONI, in Cenni storici, op. cit. p. 442, riproducendo da questa carta l'elenco dei canonici, aggiunge come commento: «Dal che vedesi, che a rendere pieno, giusta l'apostolica instituzione, il Capitolo non mancava che un solo prete.» Veramente nella sua lista sono registrati solo 10 preti (è omesso il prete Landolfo), e in tale caso ne mancherebbero due per avere il Capitolo al completo (con 12 preti), ma è una pura svista. Al completo è il numero dei diaconi (7) (nella bella stampa manca «Amiso»). Bontà sua se il numero non è risultato completo!

[2] GIULINI, Memorie spettanti alla storia di Milano II (Milano 1760), 469.

[3] FRISI, op. cit. II, 10.

bia eiusdem curtis, in iuditio resseret Maginfredus comes palatii et comes ipsius comitati Mediolanensis singulorum hominum iusticias [deliuer] andas[1], ressedentibus cum eo Rotcherius uicecomitis ipsius ciuitatis, Ursepertus et Ragifredus iudices domni imperatoris, Rotpertus . . . iudices ipsius ciuitatis Mediolanensis, . . . Arimundus . . . notariis et reliqui multis. ibique eorum uenerunt presentia Petrus abba . . . una cum Ambrosius iudices[2] ipsius ciuitatis et aduocatus eiusdem monasterii; nec non Gariprandus scauinus abitator Moditia . . . Dicebat ipse Petrus abba . . .[3]

sita platea magna eiusdem ciuitatis, in iudicio resseret Wolphrit dux de ista ciuitate Cremona singulorum hominum iusticias faciendas, ressedentibus cum eo Petrus et Gisulphus iudices domni regis, Landulph et Pertharith generosi milites, Alphrid notarius et reliqui plures. ibique eorum presencia uenerabilis uir Hubaldus primus presbiterus de sancta Maria matre una cum Ambroxius iudex ciuitatis et aduocatus eiusdem sancte Marie; nec non Wolpolph generosus miles. Dixit ipse Wolpolph miles . . .

Non sembra casuale il ricorrere di un giudice della città e avvocato della chiesa col medesimo nome, Ambrogio[4]. Non si dimentichi inoltre che il documento Cremonese appartiene, anche per varie caratteristiche di dettato, al gruppo degli altri documenti della raccolta DRAGONI interpolati o sospetti. L'edizione cui ricorse il nostro falsificatore, che non può essere diverso da quello dei due documenti già esaminati, dev'essere stata la medesima, l'edizione del FRISI.

Con questo gruppo di documenti sicuramente falsi e dei quali è possibile distinguere quanto dipende dal documento preso come base o modello e quanto vi è di aggiunto o di alterato, avremo elementi per riconoscere interpolazioni in altre carte Cremonesi; poichè è evidente che se troveremo in queste le stesse formule e le medesime espressioni che risultano, in quelle ora esaminate, dovute a un falsificatore, con molta probabilità saranno da attribuire allo stesso autore. Ma per non cadere in ripetizioni, ci converrà rimandare siffatte osservazioni ad altro momento, e continuare intanto l'esame delle fonti di altre carte.

[1] Il GIULINI e il FRISI, hanno *faciendas*.
[2] Il GIULINI, ha *iudex*.
[3] I passi di questo placito ci sono stati gentilmente collazionati dal prof. G. VITTANI.
[4] E nell'altro placito (HÜBNER, n. * 617) ricorrono gli stessi nomi: del duca «Magnifredus» e del giudice «Roglerius».

Passiamo alla carta del 10 agosto 712 (TROYA n. 393). Crede il MAYER di aver trovato la prova dell'autenticità nel fatto, che un suo passo si ritrova nel diploma del re Ildeprando per la chiesa di S. Antonino di Piacenza, del 31 marzo 744 (TROYA n. 566; CHROUST n. 14): »Daß dabei TROYA 393 nicht allenfalls von einem neueren Fälscher nach 566 ersonnen wurde, ergibt nicht nur die sonstige vollkommene Verschiedenheit des Inhalts, wenn man von der gemeinsamen Stelle absieht, sondern vor allem der Umstand, daß TROYA 393 an zwei Stellen einen richtigeren Text hat als TROYA 566, zum Teil TROYA 566 korrekter ist und so TROYA 393 nicht nach TROYA 566, sondern nur nach einer gemeinsamen Vorlage gearbeitet sein kann«[1]. Ecco il corrispondente passo nei due documenti[2]:

(TROYA n. 566; CHROUST n. 14).

Firmamus etiam uobis, ut omnes mulieres illas liberas, quę usque nunc, dum libera essent, seruis ecclesię uestrae se in matrimonio tradiderunt, uel filiis filiabus qui ex eis nati sunt, ita sane ut sint proaldiones et habeant per caput unusquis mundium solidos senos, sicut uobis antea a bone recordationis domino et patre nostro concessa sunt.

(TROYA n. 393).

Uolo et hordino, ut omnes serui mei ut aldiones utriusque sessus et etatis a die mortis mee abeant seruire iam dicte ecclesie sancte Marie uel qui in ea fuerint presbiteri et diaconi. Uolo autem et hordino, quod omnes mulieres ille liuere, que usque nunc, dum liuere essent, seruis meis se in matrimonio tradiderunt, cum maritis suis et filiis et filiabus qui ex eis nati sunt, sint proaldiones et aldiane, et insuper habeant per caput unusquis mundium solidos quinque Cremonenses, ut illis antea a bone recordationis domna et matre mea Mathilda concessa sunt, tam in insola mea de Gussala quam in territorio Placentino.

Noteremo anzitutto, che vi è qualche relazione tra il testo del diploma e della carta, contenendo questa una donazione fatta al Capitolo di

[1] Cf. MAYER, Der Ursprung der Domkapitel ecc., op. cit. p. 29. Ma egli aveva già accennato alla corrispondenza del passo nei due documenti, alla indipendenza del documento dragoniano dall'altro e quindi alla sua autenticità, in Italienische Verfassungsgeschichte I, 160, nota 37.
[2] Per il diploma ci atteniamo alla copia del secolo X, che è la fonte più antica conosciuta, presso l'archivio capitolare di Piacenza.

Cremona da Orso prete, nipote, per parte della madre Matilda, di Dagiberto duca di Piacenza; il dono riguarda terre nel territorio piacentino, e come nel diploma sono nominati il monastero di Tolla e Fiorenzuola. I due passi più corretti, secondo il MAYER (del documento TROYA n. 393), sarebbero: *cum maritis suis* che non si legge nel diploma, e *sint proaldiones et aldianes*, mentre il diploma ha soltanto *sint proaldiones*. A noi sembra che le parole in più della carta Cremonese abbiano il carattere di amplificazione, di interpolazione. Il contenuto del passo, una speciale disposizione a favore dei servi, se si spiega in un diploma e per servi della chiesa, non crediamo che si spieghi altrettanto facilmente in un documento privato. Si osservi inoltre l'ultima parte: *sicut uobis* . . ., dove al ricordo del *domino et patre nostro* (= *patruus*, cioè Liutprando) – e sta bene in un diploma di conferma –, si sostituisce nella carta *domna et matre*. In questo punto non siamo più nel puro formulario. Il passo, che ha tutto l'aspetto di essere nella carta ricalcato sul diploma, non può dipendere per entrambi i documenti da un comune formulario. Abbiamo anche un altro punto di contatto tra i due documenti. Il diploma ha l'arenga: *Dominus ac redemptor noster Jesus Christus volens omnes sanguinem suum pretiosum redemptor beatorum vitae adgregare, ita nos exortare dignatus est dicens: facite vobis amicos de mammona iniquitatis, qui vos in aeterna recipiant tabernacula*[1]. E la carta Cremonese: *Ego Urso filius domni Magniphredi gloriosi ducis de ista civitate Cremonensi volens, sicut religioso presbiter convenit, peritura huius mundi ad sancto Domini commendare altario, ut in eterna Dei tabernacula recipiam mercede, cum bona gracia et licencia eiusdem . . . ducis* . . Anche questa coincidenza di vocaboli non sembra casuale, nè dipendere da formulario comune; e vedremo tosto come il diploma sia pure stato usufruito per un altro documento Cremonese. A tutto ciò si aggiungano gli altri caratteri del documento, che da soli bastano a farlo ritenere per lo meno alterato. E lasciando stare quanto ha particolare interesse storico, come il duca di Piacenza, l'*Uspinellus* e la canonica, ricorderemo soltanto la datazione col giorno della settimana e nome della festa, l'irregolarità della *rogatio*, delle sottoscrizioni con *probavi* e *interfui*, della sottoscrizione a lista dei testimoni, della sottoscrizione del notaio della chiesa; troviamo inoltre anche qua quei caratteri, già rilevati in carte precedenti, che devono essere dovuti alla stessa persona, come il compendio *qm* = *quondam*, l'uso di *ut* per *uel*, *et*, ecc.

[1] LUCA XVI, 9.

Insomma il documento è falso, e l'unico passo che sembrerebbe autentico è rimaneggiato sul diploma di Ildeprando per Piacenza, che il falsificatore cremonese avrà conosciuto, con ogni probabilità, nell' edizione del CAMPI[1].

I tre documenti, TROYA nn. 393, 864, 896, mostrano, come giustamente rilevò il MAYER, speciali affinità di contenuto col documento Cremonese dell' anno 786 pubblicato dall' ODORICI[2], e, insieme, col rimanente materiale del DRAGONI[3]; cosicchè, anche a suo giudizio, dimostrato falso quest' ultimo o, viceversa, provata la falsità specialmente dei nn. 393 e 896 che hanno strette relazioni, tutto il materiale sarebbe in pericolo[4]. Avendo noi dimostrato la falsità di questi documenti (TROYA nn. 393, 864, 896), dovremmo considerare caduto senz' altro e il documento del 786 e il rimanente materiale. Vi è certo una catena così stretta tra l'uno e l'altro documento, che rotto un anello, tutto si sfascia. Ma non vogliamo arrestarci a questo punto; delle rimanenti carte non ci preme più dimostrare la falsità quanto indagarne il modo di compilazione; e ne esamineremo perciò alcune altre per apprendere nuove cognizioni intorno al falsificatore e alle sue fonti.

Poche parole spenderemo sulla carta del 686 settembre 8 (TROYA n. 351). La sua dipendenza materiale dal documento 729 dicembre 18 (TROYA n. 476) per Lucca, ma scritto a Pavia, è stata chiaramente rilevata dall'HARTMANN[5], e la difesa dell' autenticità che ne ha tentato il MAYER[6] non persuade affatto. Questi ritiene che la somiglianza tra i due documenti dipenda da un comune formulario dell' Italia settentrionale; ma si tratta assai più che di formulario, poichè tutto il documento si svolge sulla falsariga di quello lucchese, e le modificazioni mostrano palesemente il rifacimento. Nè è da ritenere che in Italia, nell' età longobarda, si seguissero per i documenti dei formulari come si è verificato nel periodo franco; troviamo, tra le carte longobarde, un vero e proprio formulario solo in documenti dello stesso scrittore o dettatore o dello stesso

[1] CAMPI, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza I (Piacenza 1651), 453.
[2] ODORICI, op. cit. p. 32, n. III.
[3] Cf. MAYER, Die angeblichen Fälschungen ecc., pp. 30–31.
[4] MAYER, op. cit. p. 31. «Würde man umgekehrt die Unechtheit von ODORICI 3 überhaupt anzunehmen haben, so würde auch diesmal die Fälschung des ganzen Urkundenmaterials daraus folgern, denn ODORICI 3 beruht sachlich auf TROYA 393, 896, und diese beiden hängen wieder mit den anderen Dokumenten zusammen.»
[5] Cf. HARTMANN, nelle Mitt. des Inst. für österr. Gesch. XXVI, 663–664; XXVII, 376–377.
[6] Cf. MAYER, nelle Mitt. des Inst. für österr. Gesch. XXVII, 374–375; XXVIII, 199 sgg.; Ital. Verfassungsgesch. I, p. VI, nota 1, e Der Ursprung der Domkapitel, op. cit. p. 28.

luogo. Abbiamo inoltre nella nostra carta, nella datazione, nella *rogatio* e nelle sottoscrizioni le caratteristiche già avvertite in altri documenti Cremonesi falsi; vi compaiono le stesse forme *disit*, *tera*, il medesimo significato di *ut*, ecc. La parte poi dell' arenga *facite nobis – tabernacula*, che manca nella carta lucchese (TROYA n. 476), si trova nel citato diploma di Ildeprando per Piacenza (TROYA n. 566), usufruito per il documento Cremonese TROYA n. 393, dal quale diploma è stata riprodotta. Ne è prova la redazione della medesima, che è in entrambi del tenore: *facite vobis amicos de mammona iniquitatis, qui vos in aeterna recipiant tabernacula*, mentre la forma completa è: *facite vobis amicos de mammona iniquitatis; ut, com defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula* (LUCA XVI, 9), e in questa forma ricorre in due carte lucchesi, TROYA nn. 438, 819.

Escludiamo però che il falsificatore abbia attinto al testo di detta carta (TROYA n. 476) pubblicato dal MURATORI, Antiq. Ital. I, 129, poichè questi dà un estratto, e parole che mancano in esso si leggono nel testo completo della carta di Lucca e nella carta Cremonese; e non sembra neppure che abbia utilizzato l'edizione del BERTINI[1], poichè mentre il BERTINI stampa *perpetuam salutem dixerunt*, sciogliendo male il compendio pp, il DRAGONI ha la forma corretta *presens presentibus*. È bensì vero che il DRAGONI potrebbe aver ricorso anche al MURATORI, che ci dà la forma corretta, come dal commento, a detta carta, del MURATORI[2] può aver preso – e così ha supposto per primo l'HARTMANN[3] – i *deliciosi regum*, oppure il DRAGONI può aver corretto da sè la forma errata del BERTINI; in ogni modo la dipendenza da queste due fonti edite non appare sicura. Non potrebbe il falsificatore aver avuto sott'occhio una copia manoscritta della carta Lucchese? La falsificazione sarebbe però sempre moderna e posteriore all' edizione fatta dal CAMPI del diploma che fu utilizzato per l'arenga[4].

Ma il dubbio che abbiamo sollevato sulla possibilità di una copia manoscritta fonte del falso, ci porta a domandarci se non risulti che altri documenti della raccolta del DRAGONI, tra quelli ritenuti spurii, non dipendano da fonte anteriore manoscritta. Ed eccoci indotti a fare un' altra ricerca, ad esaminare il materiale manoscritto cremonese (del DRAGONI e di altri) per vedere che cosa risulti dalle copie dei documenti

[1] In Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca IV, 1 (Lucca 1818), p. 70, n. 37.
[2] Cf. MURATORI, Antiq. Ital. I, 129–130.
[3] Cf. HARTMANN nelle Mitt. des Inst. für österr. Gesch. XXVI, 664.
[4] Cf. pp. 77–79.

longobardi – volendo restare nei limiti che ci siamo assegnati – circa la natura di queste copie, l'età e l'autore o scrittore. Non abbiamo veramente fatto ricerche speciali in riguardo, ma solo riesaminato quanto era noto per indagini di altri. Materiale nuovo di studio e di confronto potrà essere rintracciato, ma anche quello già conosciuto ci permette di chiarire altri punti su queste troppo famose falsificazioni.

Fu già rilevato come il DRAGONI abbia fatto interpolazioni, aggiunte e alterazioni varie nel Martirologio e nel Necrologio Cremonese[1]. Il NOVATI[2] riferisce di aver fatto un' indagine accurata «tra le carte di monsignor DRAGONI passate per lascito del ROBOLOTTI alla biblioteca civica di Cremona» e di aver rinvenuto le prove materiali delle falsificazioni da lui commesse a danno del MAZZETTI[3]. E aggiunge: «Mi è venuto infatti alle mani una brutta copia della pretesa pergamena racchiudente il testamento dell' immaginario canonico Vigilio de' Vigili, scritta tutta di pugno dal DRAGONI stesso e cosparsa qua e là di cancellature e correzioni tali che provano ad esuberanza come il canonico ritornasse su ciò che aveva inventato per modificare le frasi e le parole o l'ortografia con criteri che potremmo dire artistici»[4]. Molti anni prima una ricerca consimile era stata compiuta dal dott. FR. ROBOLOTTI[5], che invitato da C. CANTÙ «di assumere l'esame rigoroso de' documenti Dragoniani e di discuterne l'autenticità», avendo avuto «l'agio di frugare per entro gli acquistati manoscritti del canonico», ebbe

[1] Cf. (ANONIMO), Descrizione del Martirologio di Adone e del Necrologio Cremonese, codice esistente nell 'Archivio Capitolare di Cremona, in Archivio storico Lombardo, III (1876), 511 sgg.; cf. pp. 517, 523, 526. FR. NOVATI, L'Obituario della cattedrale di Cremona, ibid. VII (1880), 245 sqq.; cf. pp. 250, 273–275.
[2] FR. NOVATI, Trento e Cremona, in Archivio storico Lombardo, ser. terza, I (1894), 515; e cf. l'articolo del medesimo autore, Delle antiche relazioni fra Trento e Cremona, ibid. ser. terza, I, 53 sgg.
[3] ANTONIO MAZZETTI (1781–1841); cf. NOVATI, Delle antiche relazioni ecc. p. 8, nota 1.
[4] NOVATI, Trento e Cremona, op. cit. p. 515. Testamento dell'ottobre 1215, edito, da copia del Dragoni, in MAZZETTI, Pel fausto ingresso nella diocesi di Cremona di monsignor vescovo Carlo Emanuele Sardagna de Hohenstein di Trento, Milano 1831, 2ª ed. Milano 1831, p. 129 sgg.; cf. NOVATI, Delle antiche relazioni ecc. op. cit. p. 6, nota 1. Il NOVATI, p. 515, nota 1, dice: «questa copia [cioè del testamento] che si trova mescolata ad altri abbozzi di documenti pure falsi, riguardanti un Oddone Sommi, che non esistette mai, fa parte dell'inserto ROBOLOTTI segnato A.» Ci siamo scordati di ricercare il documento quando fummo a Cremona, e il Bibliotecario, interpellato per lettera, non ha saputo darcene notizia, essendo ora mutata la segnatura. Nel Catalogo dei canonici nella Miscellanea ARISI, della quale vedi pp. 82–83, il nome di questo canonico è stato aggiunto dopo dal DRAGONI.
[5] FR. ROBOLOTTI, Delle pergamene e dei casi di Cremona avanti il mille, in Miscellanea di storia italiana, I (1862), 507 sgg.

6 Papsttum und Kaisertum.

a convincersi «ch'egli offendendo l'altrui buona fede e la sua onestà, del resto illibatissima, manipolò, falsificò pergamene . . .». E cita tre esempi di falsificazioni Dragoniane, tra cui la carta dell'anno 773 (TROYA n. 977). Ci occuperemo tosto di questa carta, ma intanto giova ricordare, che il ROBOLOTTI incolpa il DRAGONI di aver attribuito all'ARISI «lo scritto sull' Archivio Capitolare tratto ex chartis a me visis con un elenco de' canonici dal 686 al 1570»[1]. Dice precisamente: «Ora nella biblioteca Araldi-Erizzo, prima de' Marchesi Piccenardi-Sommi, frequentata per molti anni dal DRAGONI, trovasi in una Miscellanea di 19 opuscoli raccolti dall' ARISI il ms. citato dal Canonico col detto elenco e alcune pergamene trascritte. Ma il credereste? Questo ms. non è dell' ARISI, nè d'altri, ma evidentemente dello stesso DRAGONI, e intruso in quella Miscellanea tra il settimo e l'ottavo opuscolo; nell' indice di esso, scritto veramente dall' ARISI, non è infatti indicato, ma il Canonico vi scrisse di suo pugno Nonnulla ex archivio capitularil Non avrei mai creduto che il DRAGONI potesse spingere sì lungi la menzogna e l'inganno. Meglio sarebbe stato, ch' egli non mai formando quel Codice con siffatti documenti, avesse preferito la schietta ignoranza alla falsa sapienza. Se io poi mi fossi ingannato in questo severo giudizio de' documenti dragoniani, sarei ben contento che altri mi offrissero fatti ed argomenti per attenuarlo o cancellarlo»[2]. In quest' ultima parte almeno il ROBOLOTTI sbaglia davvero. La Miscellanea di cui egli parla è l'attuale ms. Aa, 5, 18, ARISI, Miscellanee da lui raccolte, presso la bibl. governativa di Cremona, che il MAYER descrive con molti particolari[3]. Il ms. che il ROBOLOTTI dice «intruso in quella miscellanea tra il settimo e l'ottavo opuscolo», non è tale. Non si tratta di un fascicolo aggiunto, ma di documenti trascritti su fogli rimasti in bianco di un altro fascicolo, ai quali è premesso il titolo: *Ex archivio Capitulari ecclesie cathedralis Cremone.* Il fasc. 7 della Miscellanea, «Discorso di Sant Apolinare del P. Don Pietro Ferracci Cremonese Camaldolese che fu generale di questa congregazione»[4] consta di 16 ff.; ora i ff. 11–15 contengono i nostri documenti, quelli che secondo il ROBOLOTTI formerebbero un fascicolo a sè. Il discorso dev'essere di mano dello stesso Ferracci (vi precede una lettera, data da Borgo S. Sepolcro, colla sua firma (f. 2v.); a metà del f. 9v. si arresta la prima

[1] Cf. ROBOLOTTI, op. cit. p. 512.
[2] Cf. ROBOLOTTI, op. cit. pp. 512–513.
[3] Cf. MAYER, Die angeblichen Fälschungen des DRAGONI, pp. 22–23.
[4] Questo titolo, sul fol. 1, è di mano dell' ARISI.

mano, che poi riprende al f. 16r.; il f. 9v., seconda metà, e il f. 10 sono di altra mano.

Sbaglia il ROBOLOTTI dicendo che la parte aggiunta è del DRAGONI[1], e sbaglia pure il MAYER quando afferma che delle due mani che si distinguono in questi documenti (una del trascrittore, l'altra del correttore) nessuna possa essere del DRAGONI. Questi fogli (11–15) contengono, di mano che può essere della fine del XVII secolo, come del principio del XVIII[2]: copia del documento 754 (TROYA n. 683), il catalogo dei canonici della cattedrale di Cremona, colla scritta *Canonici ecclesię cathedralis Cremonae ex chartis a me visis in archivio Capitulari*, copia del documento 773 (TROYA n. 977) e il frammento di una carta del 910[3]. Un' altra mano trascrisse dopo questo frammento l'iscrizione del 1460 ottobre 20 che si trova nel fascicolo precedente[4]. Si noti bene, quest' ultima è la medesima mano che aggiunse *Ex archivio Capitulari* al titolo riportato in testa al primo documento, che scrisse il titolo, già riferito, del catalogo dei canonici, che innanzi al secondo documento scrisse «Anno 773», che fece numerose correzioni o modificazioni e aggiunte alle due carte (degli anni 754 e 773), la medesima che nell' indice della miscellanea (in principio), fatto dall' ARISI, aggiunse, tra il n. 7 e il n. 8 del contenuto, *Accedunt nonnulla ex archivio Capitulari*, e che fece un' altra aggiunta alla ricordata iscrizione del 1460[5]. Ora questa mano, checchè dica il MAYER, è indubbiamente del DRAGONI[6].

[1] Anche il NOVATI ha creduto che questa parte aggiunta – almeno il catalogo dei canonici al quale egli si riferisce esplicitamente e che considera di un'unica mano (del DRAGONI) mentre è solo qua e colà alterato dal DRAGONI –, fosse del DRAGONI; cf. Trento e Cremona, op. cit. p. 516.
[2] Il P. PIETRO FERRACCI che scrisse il discorso fu generale della Congregazione Camaldolese dal 1658 al 1661, e morì nel 1670 (MITTARELLI, Ann. Cam. VIII, 367, 413), e l'aggiunta dei documenti è certamente anteriore alla rilegatura del ms., la quale risulta del tempo dell' ARISI (1657–1743) (sul verso della rilegatura, parte interna, di mano dell' ARISI sta scritto «ARISI Misc.», cf. MAYER, op. cit. p. 23. I fasc. mancanti nn. 5, 16–18 sono stati strappati dopo la rilegatura).
[3] Edito dal MAYER, op. cit. p. 49, nota 1 (si corregga «Rampertus presbiter», «propter honorem sacerdotii eius»; «ut vadant liberi». Si ricava che il documento è del 910 dai nomi *Rampertus presbiter et Aldo diaconus*, che sono registrati sotto tale anno nel catalogo della Miscellanea: *A(nno) 910. Leo archipresbiter; Petrus, Lambertus, Rampertus presbiteri; Lupus archidiaconus; Aldo, Oldebertus diaconi.*
[4] Si trova sull'ultimo f., rimasto in bianco, del fasc. n. 6. È di mano del sec. XVIII; e fu riprodotta dal MAYER, op. cit. p. 23. Tra il 6 ed il 7 rigo il DRAGONI ha aggiunto: *Ut ex vetustissimis ecclesiae nostrae menologiis.*
[5] Cf. la nota precedente.
[6] Si riconosce facilmente il suo ductus. La sua scrittura è diritta, grossa, pesante; ha lettere particolarmente caratteristiche come r, s, alcune maiuscole, la legatura et; usa speciali compendii. Egli mutava facilmente genere di scrittura, come si vede nel Codex. Il MAYER ammette che la seconda mano, quella del correttore, presenti maggiore somiglianza colla scrittura del DRAGONI (la prima per noi non ne presenta alcuna). Ma poi crede di aver raggiunto la prova, osservando: «der Kanonikerkatalog hat nämlich

Ciò chiarito, ritorniamo alle copie dei documenti longobardi nella Miscellanea, copie non del DRAGONI[1], ma dal DRAGONI interpolate. Ecco una fonte nuova. Quali sono le differenze tra i due testi o le due redazioni? Sarà il primo testo autentico e quello risultante dalle modificazioni dragoniane falso? Abbiamo certamente qui elementi di confronto per giungere a qualche risultato.

Incominciamo dal documento del 754 (TROYA n. 683). Non ne parla il ROBOLOTTI; il MAYER trova che la copia nella Miscellanea ARISI ne dimostra con sicurezza l'autenticità, poichè non è accurata, ha un testo più breve di quello riportato dal DRAGONI nel Codex (p. 65; che è quello edito dal TROYA), e talvolta mostrerebbe come lo scrittore non abbia saputo leggere la fonte[2]. Cita in proposito, come esempio, il passo *quod contenti sunt pro portare libertate*, che va corretto, secondo il MAYER, come ha il DRAGONI nel Codex *quod contenti sunt pro postera (postura) libertate*. Ma è da osservare, che nel Codex si ha veramente *postare*, errore di lettura invece di *portare*, e che *portare* è la forma corretta, come ha il testo nella Miscellanea; anzi si dovrebbe ivi correggere *perportare* come ci dà la fonte originale da cui dipende, direttamente o indirettamente, la copia della Miscellanea[3].

Il testo nella Miscellanea è in gran parte ritoccato e interpolato dal DRAGONI; esso servì da minuta per la copia nel Codex. Per mettere bene in evidenza le differenze, nonchè la dipendenza dei due testi, li trascriveremo a fianco, distinguendo nell' escatocollo del primo, tra parentesi ⟨ ⟩, le parole corrette o aggiunte dal DRAGONI[4], e stampando nel secondo, in carattere piccolo, quanto dipende dall'altra copia, che gli servì da minuta; le parole in piccolo della copia nella Miscellanea corrispondono al placito 822 maggio 20, fonte di quest' ultima, come vedremo più innanzi[1].

zwischen 740 und 751 von der zweiten Hand den Passus eingeschoben: *Hoc ann. 750 Girardus presbiter*, danach eine nicht recht leserliche Ueberschreibung etwa interiit über einem unleserlichen Grundwort, dann Ariprandi v. n. DRAGONI hat nun in seinem Kodex die letzte Partie nicht lesen können und hat sie nachgemalt, so daß hier etwas ganz Sinnloses, selber nicht Leserliches herauskommt, jedenfalls nichts was Ariprandi heißt (p. 24). Ma non è così, e l'argomento non regge. Nel catalogo della Miscellanea il rigo aggiunto dice: *Hoc an. 750 Gyrardus presbiter frater dni Ariprandi U. N.*; ed è indubbiamente di mano del DRAGONI. Nel Codex (p. 93) lo stesso passo: *Hoc anno 750 Gyrardus presbiter frater dni Ariprandi U. N.* fu dal DRAGONI aggiunto dopo. Da prima (nel Codex) il rigo era rimasto quasi tutto in bianco, contenendo solo le parole *de Summis* nel mezzo, in continuazione del rigo precedente (*Mecolambardus diaconus et unidamus de Summis*); ed infatti *de* si trova ora sotto *dus* di *Gyrardus* e *Summis* sotto *presbiter*. Quando il DRAGONI fece l'aggiunta, riscrisse *de Summis* nell'interlineo, a sinistra, dove principiano i righi. Si nota il medesimo modo di interpolazione nelle due copie manoscritte (nella Miscellanea e nel Codex).

[1] Ci è mancato il tempo per una ricerca sullo scrittore.

[2] MAYER, op. cit. p. 25; cf. anche p. 40.

[3] Cf. p. 96.

[4] Il suo metodo è di sovrapporre nuove parole o lettere o di modificare quelle dell'originale, senza rasure o cancellature vere e proprie; e di fare aggiunte sulla parte del rigo rimasta in bianco, o nello spazio tra parola e parola, o nell'interlineo. Non avvertiremo volta per volta come è stata fatta l'alterazione.

(Miscellanea ARISI).

Anno Domini 754.

Dum se coniunsessent [a] in unum consditutum, idest Ansprando archipresbiter, Lupo-Aldo, Anzolerio, Draco Aldo, Malamberto et Poncio presbiteros, Hildeprando archidiaconum, Uedo Aldo [b], Leocorne, Offrit, Zinello et Summino diaconi beate Marie Maioris ciuidatis Cremone ex una parte, nec non ex alia parte Uulpone de curte Gussala et Mitilda iugale sua una cum Martino, Lusone, Gisla et Riechilda filios et filie sue, nec non Bosello, Hprando, Laurentio et Hulpho cum Bella Donna, Pudica, Angelberga et Grisilda iugales eorum de agnitione sua, homines et mulieres pertinentes iam dictis presbiteris et diaconos [c] beate Marie Maioris ciuidatis Cremone, presentia Agilulphus gastaldio, AribertUS locopositus, Aldifret presbiter de sancto Michele in suburbis, Cunipert presbiter de beato Syro de Rhodono, Rachibert presbiter de sancto Michele de curte Bathaiana, Lauiso, Godepert, Ilmerit et Aicardo de dicta

(DRAGONI Codex p. 65).

Anno 754

Charta manumissionis facte a capitulo de Uulpone de insola Gussala et familia sua.

In Dei nomine. regnante domino nostro Aistulpho excellentissimo rege, anno regni eius quinto, die lune uigexima mensis magi, indicione septima, beatissimo Syluino episcopo in Cremonensi cathedra sedente. Dum se coniunsessent in unum consditutum, idest Ansprando archipresbiter, LupoaldUS, AnzoleriUS, Dragoaldo, Malamberto et Poncio presbiteros, Hildeprando archidiaconuS, Wedoaldo, Leocorne, Offrith, Zinello et Summino diaconi omnes de cardine beate Marie Maioris istius ciuitatis Cremone ex una parte, nec non ex altera parte Uulpone de insula Ursoni de curte Gussala et Mitilda iugale sua una cum Martino, Lusone, Gisla et Richilda filios et filie sue, nec non Bosello, Hprando, Laurentione et Hulpho cum Belladonna, Pudica, Angelberga et Grisilda iugales eorum de agnitione sua, omines et mulieres omnes pertinentes iam dictis presbiteris et diaconis beate Marie Maioris ciuitatis Cremone uiris uenerandissi-

[1] Cf. p. 96.

a Corretto da *coniunxissent*, e la correzione potrebbe essere del DRAGONI.

b La prima *o* corretta, come pare, su *ra* (*Vedro Aldo*), e la correzione può essere del DRAGONI.

c Così la copia.

beata Maria Maiore et aliis pluris in consditutum et considium uocatis; et cum iam dicti coniuncti et consdituti fuessent ambis partibus in isdud consditutum, et hanc inquisidionem pro portanda libertate de ipso Uulpone et iugale sua Mitilda una cum filiis et filias et agnitione sua, et iam dicti presbiteri et diaconi ipsidius beate Marie Maioris per uoce Uedo Aldi [a] diaconus et uicedominus professi fuessent se memorari, et esse in eorum recordatione quod pro parte ipsidius Uulpone iam a tempore gloriosissimi et piissimi regis Liutprandi, prope insolam Ursoni, dum aque peruersarent salua fuit in Pado uita Mezolombardi diaconus et uicedominus, et quod dictus Uulpo uitam pro uita posuit, et sequenti tempore predictus Uulpo cum Mitilda iugale sua et filiis et filie sue et agnitione sua semper fidelis seruus fueret ipsis presbiteris et diaconis beate Marie Maioris, ideo ipsis paruit ut pro eum remunerare de suo bono opere et longa seruitute et seruitio fideli diurno et nocturno iam dictus Uulpo cum Mitilda iugale sua et filii et filie sue et agnitione sua in libertate positus esse deueat. et ideo ipsum Uulpone una cum Mitilda iugale sua et filios et filias suas et agnitione sua liberum et liberam liberos et liberas faciunt, dicunt et manifestant presentia dictorum audimis, presentia Agilulphus gastaldio, Agibertus locopositus, Aldiphreth presbiter de sancto Michele de suburbis, Cuniperth presbiter de beato Syro de Rhodano, Rachiberth presbiter de sancto Michele de curte Bathaiana, Luiso, Ghodiperth, Imerit et Aicardo de eadem curte Gussala, nec non Lionardus subdiaconus, Amiso lector, Ridulphus et Urso ostiarii de eadem beata Maria Maiore et alii pluris de genere Romanorum et Langobardorum in consti-tutum et consilium con-uocati; et cum iam dicti coniuncti et consdituti fuessent ambis partibus in istud consditutum, et hanc inquisidionem pro portanda libertate de ipso Uulpone et iugale sua Mitilda una cum filiis et filias et omni [b] agnitione sua, et iam dicti uenerabiles presbiteri et diaconi iam dicte beate Marie Maioris de Cremona per interuentum et uocem Wedoaldi diaconus et uicedominus professi et manifestati fuessent se bene memorari, et esse in eorum plena recordatione quod pro parte istius Uulpone iam a tempore gloriosissimi et piissimi Liuthprandi regis, prope insulam Ursoni, dum aque peruersarent salua fuit in Pado uita Mezolombardi diaconus et uuidamus, et quod dictus Ulpus uitam pro uita posuit, et in sequenti tempore predictus Uulpo cum Mitilda iugale sua et filiis et filie sue et omni agnitione sua [c] semper fidelis seruus fueret ipsis presbiteris et diaconis beate Marie Maioris, ideo ipsis paruit quod pro eum et eos remunerare de suo bono opere et longa seruitute et ser-

a La prima *o* è corretta, come pare, da *co* (= *Vedeo Aldi*), e la correzione può essere del DRAGONI. *b anni.* *c sue.*

dorum. hac noticia cognita, supradictis audidoribus [a] paruit actam et delueratam esse inquisidionem et finitum consditutum et iudicatum pro portanda, dicenda et manifestanda libertate de Uulpone de curte Gussala una cum iugale sua Mitilda et filiis et filie sue et agnitione sua. et ideo dictum Uulponem liberum dixerunt et manifestauerunt una cum Mitilda iugale sua et filios et filias et agnitione sua. et dictus Uulpo una cum iugale sua Mitilda et filii et filie sue et agnitione sua dixerunt quod contenti sunt pro portare libertate sua, hac condicione, ut maneant in custodia tutela et protectione de iam dictis presbiteris et diaconis beate Marie Maioris istidius ciuidatis Cremone. et dicti presbiteri et diaconi professi sunt quod iam dictos Uulponem cum iugale sua Mitilda et Martinum, Lusonem, Gislam et Richildam filios et filias suas una cum Bosello, Ilprando, Laurentio et Ilulpho et iugales eorum Bella Donna, Pudica, Angelberga et Grisilda de agnitione sua, homines et mulieres iam pertinentes ipsis presbiteris et diaconis, et liberos atque liberas in hoc consdituto dictos et manifestatas [b] recipiunt in tutela, custodia et protectione sua cum omnibus rebus et familias eorum. sic deliberata inquisidio [c] et acto et finito consdituto pro firmidate uitio fideli diurno et nocturno iam dictus Uulpo cum Mitilda iugale sua et filii et filie sue et agnitione sua in libertate positus esse deueat. et ideo ipsum Uulpone una cum Mitilde iugale sua et filii et filie sue et omni agnitione sua liberum et liberam et liberos et liberas faciunt, dicunt et manifestant presentia dictorum auditorum. hac noticia cognita, supradictis audidoribus paruit actam et delineratam esse inquisitionem et finitum constidutum et iudicatum pro portanda, dicenda et manifestanda libertate de Uulpone de insula Ursoni de curte Gussala una cum iugale sua Mitilda et filiis et filie sue et agnitione sua dixerunt quod contenti sunt pro portare libertate sua, ea condicione, quod maneant in custodia tutela et tuitione de iam dictis presbiteris et diaconis beate Marie Maioris istidius ciuitatis Cremone. et iam dicti presbiteri et diaconi de ordine maiori cardines sancte Marie de ista ciuitate Cremona professi et manifestati sunt, quod iam dictos Uulponem cum iugale sua Mitilda et Martinum, Lusonem, Gislam et Richildam, filios et filie sue una cum Bosello, Ilprando, Laurentione et Ilulpho et iugales eorum Bella-donna, Pudica, Angelberga et Grisilda de agnitione sua, omines et mulieres iam pertinentes ipsis presbiteris et diaconis, et libe-

a La seconda *d* corretta su *t* (= *auditoribus*), e pare dal DRAGONI.
b Così la copia. *c* Corretto poi, e pare dal DRAGONI, da *inquisitio*.
d sue. *e posture*, errore di lettura.

ad parte presbiteris et diaconis beate Marie Maioris, supradicti audidores mihi Liutperto scrivere monuerunt, et eorum presentia relicta est. Acto Cremone, anno regni excellentissimi Aistulphi quinto, vigesima die lune mense magi, indictione septima; feliciter.

ros atque liberas in oc consdituto dictos et manifestatos recipiunt in tutela, custodia et tuitione sua ut sancte Marie cum omnibus rebus et familias eorum, sic deliuerata inquisidio et acto et finito consdituto pro firmitate ad parte idem presbiteris et diaconis et tuitione idem Ulponi cum omni gente sua mihi Liutperto notario domini regis scriuere mandauerunt, et eorum praesencia roborata et relicta est. Act(o) ciuitate Cremona, in domo canonica, in camera maiori, anno mense die ut supra; feliciter.

Signum manus Agilulph gastaldio, qui in his actis interfui.

Aribertus locopositus interfui.

Signum manus Ansprandi archipresbiter, qui in his actis interfui ⟨Signum posuit Ansprandus primus presbiter, qui in his actis interfui et subscripsi, et signum posui istius canonice⟩.

Lupo Aldus interfui ⟨Lupo Aldus p(resbiter)interfui et subscripsi⟩.

Anzolerius interfui ⟨Anzolerius p(resbiter) interfui et probaui⟩.

Dracoaldus interfui ⟨Dracoaldus p(resbiter) interfui et probando subscripsi⟩.

Malambertus interfui ⟨Malambertus p(resbiter) interfui et subscripsi⟩.

Poncio interfui ⟨Poncio p(resbiter) interfui et subscripsi⟩.

Signum manus Hildeprandi archidiaconus, qui in his actis interfui ⟨Signum posuit Hildeprandus

Signum + manus Agilulph gastaldio, qui in his actis interfuit et probavit.

Agibertus locopositus interfui.

+ Ansprandus primus presbiter, qui in his actis interfui et subscripsi, et signum posui istius canonice.

+ Lupoaldus presbiter interfui et probaui.

+ Anzolerius presbiter interfui et probaui.

+ Dragoaldus presbiter interfui et subscripsi.

+ Malambertus presbiter interfui et probando subscripsi.

+ Poncio presbiter interfui et subscripsi.

+ Hildeprandus archidiaconus, qui in his actis interfui et probaui, et signum ecclesie posui.

+ Wedoaldus diaconus et uicedominus, qui in his actis interfui et subscripsi, et signum posui.

+ Leocorne diaconus archisacrista interfui et probaui.

archidiaconus, qui in his actis interfui et subscripsi, et signum ecclesie posui⟩.

Signum manus Vedo Aldi diaconus et uicedominus, qui in his actis interfui ⟨Signum posuit Vedo Aldus diaconus et uicedominus, qui in his actis interfui, subscripsi et signum posui⟩.

Leocorne d(iaconus) interfui ⟨Leocorne diac(onu)s archisacrista interfui et probaui⟩.

Offrit d(iaconus) interfui ⟨Offrit diaconus cancellarius interfui et probaui⟩.

Zinellus d(iaconus) interfui ⟨Zinellus diac(o)n(u)s sacellarius interfui et subscripsi⟩.

Summinus d(iaconus) interfui ⟨Summinus dia(conu)s aduocatus interfui et subscripsi⟩.

Signum manus Liutperti notarii, qui in his actis scripsi.

+ Offrith diaconus cancellarius interfui et probaui.

+ Zinellus diaconus sacellarius interfui et consensi.

+ Summinus diaconus aduocatus interfui et subscripsi.

Aldiphret presbiter interfui.

Chunipert presbiter interfui.

Rachibert presbiter ibi fui.

Signum + + + + manum isto Luiso, Ghodipert, Ilmerith et Aicardo de curte Gussala testes.

Leonardus sublevita ibi fui.

Aniso lector interfui.

Ridulph ostiarius interfui.

Urso ostiarius ibi fui.

+ Liutperthus notarius domni regis hanc noticiam rogatus scripsi, et signum meum roborando posui.

Non crediamo che occorra aggiungere altre parole sulla falsità del testo del DRAGONI, conoscendone ora la fonte, scorgendo anzi come egli abbia preparato il falso.

Passiamo all' altro documento, del 773 (TROYA n. 977), della stessa mano del precedente e in simile modo alterato dal DRAGONI. Abbiamo come due redazioni della carta. Il ROBOLOTTI parla di «molti esemplari di questa pergamena» (intende carta, documento), che avrebbe trovati tra le carte del canonico, con tante varianti e differenze «da far credere apertamente, ch'essa soggiacque fra le mani di lui a continue alterazioni»[1]. Nota varianti, tra le diverse copie, che corrispondono precisamente alle due redazioni[2], sicchè e per questo e

[1] Cf. ROBOLOTTI, op. cit. pp. 508–509.

[2] Le varianti che il ROBOLOTTI registra corrispondono a quelle delle due redazioni, però con qualche eccezione: parla di un *Finellus* prete di Santa Lucia, mentre nelle due copie si ha *Zinellus diaconus Cremonensis*, e nella prima copia o redazione è detto preposito di S. Lucia il prete *Arnulphus dictus Picinus;* dice che manca in parecchi esem-

per le espressioni incerte che adopera (parla infatti di «alcune copie», di «parecchi esemplari», ma anche di «questa copia», di «quella copia») parrebbe che egli non abbia conosciuto esemplari diversi da quelli a noi noti. Di quest' avviso è pure il MAYER[1]. Comunque, il fatto essenziale non cambia: la copia nella Miscellanea ARISI, colle modificazioni del DRAGONI, è la minuta della copia che il DRAGONI riporta nel suo Codex (p. 80), copia di cui si servì per i suoi Cenni storici[2] e che comunicò all' ODORICI[3] e al TROYA[4].

Il MAYER si schiera contro il ROBOLOTTI, e fa una lunga disamina del documento per sostenerne l'autenticità.[5] Ritiene che la varietà delle lezioni si debba spiegare colla varietà degli esemplari che il DRAGONI aveva sott'occhio. Per lui, la copia nella Miscellanea ARISI è un sunto; e tutte le varianti di cui parla il ROBOLOTTI si spiegano col testo che il DRAGONI avrebbe ricavato da detto sunto e dal catalogo dei canonici nella medesima Miscellanea. Se non che questo ragionamento cade quando si ricordi, che le correzioni al testo nella copia della Miscellanea come le modificazioni apportate al catalogo, correzioni e modificazioni corrispondenti al testo del DRAGONI, sono precisamente del DRAGONI. Anche nel catalogo si avverte lo stesso fatto e il medesimo procedimento: i nomi della prima redazione corrispondono al testo del documento della prima copia o redazione; le correzioni, fatte dal DRAGONI, sono in armonia col testo del DRAGONI.

plari la formula *de quo ordine et ego antequam Dei famullu fuessem* (altrove scrivesi: *famolus fuemus*); ora la copia del Codex ha *famolus*, ma dà *famullu* il DRAGONI in Cenni storici, p. 464, e si trova *fuemus* altrove, ma non nella formula *famolus fuemus*. Se il ROBOLOTTI è stato preciso, bisogna ammettere altre copie per spiegare tali diversità. Riesce tuttavia difficile supporre diverse copie della prima redazione, cioè del testo nella Miscellanea senza le correzioni del DRAGONI, mentre sarebbe naturale che il DRAGONI avesse eseguito o fatto eseguire diverse copie della sua nuova redazione. Ma della precisione del ROBOLOTTI si può avere qualche dubbio. Ad esempio, dice che in nessuna copia si legge la dignità di *primicerius* o *primerius* (p. 509), mentre ricorre nella redazione del DRAGONI; e quando osserva: «In mezzo poi a cancellature ed a note in margine od a piè pagina discopersi che Martino fu prima monaco *de Pontepetra* . . .» (p. 510), si riferisce alla nota, relativa al detto diacono, che il DRAGONI aggiunse (nota [a]) al catalogo dei canonici, sia nella Miscellanea ARISI sia nel Codex (nel catalogo dei canonici, p. 93; nota pubblicata dal MAYER, op. cit. p. 37 nota 1 (si completi il passo: *Dein diaconus cardinalis, postea archidiaconus ecclesie Ravennatis, et tandem anno 811* . .) e vedansi le note marginali del DRAGONI alla copia del documento nel Codex, p. 80, riportate dal MAYER, op. cit. p. 21 (invece di *ductore* si legga *auctore;* invece di *adesivit* si ha *adesirant* (sic).

[1] Cf. MAYER, op. cit. p. 37.

[2] Cf. DRAGONI, Cennistorici, p. 464 sgg.

[3] ODORICI, op. cit. p. 28.

[4] TROYA, V, 688, n. 977 «donatami dal conte Morbio, indi pubblicata dall' ODORICI». E il DRAGONI, p. 80 del suo Codex, cita in margine le edizioni dell' ODORICI e del TROYA, dicendo espressamente: «Di questo documento io ne ho mandato copia al chiarissimo Conte Carlo TROYA».

[5] Cf. MAYER, op. cit. p. 35 sgg.

Riproduciamo, per maggiore chiarezza e a dimostrazione di quanto si è detto, i due testi, col metodo adottato per il documento precedente, racchiudendo cioè tra parentesi ⟨ ⟩ le parole modificate o aggiunte dal DRAGONI nella prima redazione. Il testo della Miscellanea ARISI è stato pubblicato dal MAYER[1], quello del Codex Dragoniano dall' ODORICI[2] e dal TROYA[3].

(Miscellanea ARISI).

⟨Anno 773⟩. In nomine sancte et indiuidue Trinitatis; amen. Martinus Cremonensis sancte catholice ecclesie Rauennatis diuina gratia diaconus cardinalis uenerabilibus fratribus nostris archipresbitero, archidiacono, ⟨primicerio et preposito⟩[a], presbiteris et diaconibus de ordine sancte Marie Maioris Cremonensis ecclesie salutem in Domino et pacem. Dum in Dei nomine, iussu reuerendissimi sanctissimique patris nostri domni Leonis archiepiscopi Rauennatis, dificile et longum iter pro bono ecclesie suscepientes⟨ ad fines regni Francorum fuemus et regem Karolum adlocuti in reditu⟩[b] Cremonam adueneremus, nobis paruit futurum gratum Deo et beate Marie atque utile uenerabilibus fratribus nostris, sit[c] bonis nostris ecclesiam eorum iuueremus. Quare de plena

(DRAGONI Codex p. 80).

Anno 773.

Charta donacionis de una domo in ciuitate Cremona.

Dum in Dei nomine ego Martinus Cremonensis sancte catholice ecclesie Rauennate diuina gratia diaconus, iussu sanctissimi in Christo patre Leone archiepiscopo Rauennat., difficile et longum iter suscepessem et ad fines Francorum fuemus regemque eorum Charolum regem gloriosissimum adlocussem, et in regressu meo Cremona patria mea aduenessem, mihi paruit esse gratum Deo atque beate matre eius Maria, si de boni- facultatis mee ista canonicam fuessem. Iccirco ego idem Martinus indigno diaconus uobis beatissimis archidiaconus, archipresbiter, primicerius et praeposito, nec non uobis omnibus beatissimis presbiteris et diaconi de ordine cardine eiusdem Sancte Marie matre, de quo ordine et ego, antequam Dei famolus fuessem, indignus diaconus fui, casa mea, in qua abitabam dum

[1] Cf. MAYER, op. cit. p. 36, nota 3.

[2] ODORICI, op. cit. p. 28.

[3] TROYA, V, 688, n. 977.

a primicerio et preposito è scritto, dal DRAGONI, nel margine di destra, dietro richiamo.

b Questo passo ⟨ ⟩ è scritto, dal DRAGONI, dietro richiamo, nel margine inferiore.

c Così la copia.

nostra uoluntate et libero arbitrio iudicauimus bonum esse, si predictis uenerabilibus fratribus nostris daremus, concederemus, donaremus domum nostram et uiridario[a] cum salis, furno, corte et puteo[b] publeco ⟨(puteo) prope can(oni)cam de⟩ sancta Maria Maiore, ut inibi iure comune ipsi ⟨ut sue can(on)ice iungant et in comu(n)e ibi melius⟩[c] fratres habitare possent ad maiorem Dei laudem et honorem beate Marie. Ideoque ego qui supra Martinus pro re medio animarum b(one) m(emorie) patris mei Pauli et Sabine matris mee et in remissionem peccatorum eorum uenerabilibus fratribus meis cardinalibus sancte Marie Maioris Cremonensis ecclesie, de quo ordine et ego licet indignus ⟨et ego indignus ante mo(na)chus Ra(uennatis) primum diac(on)um⟩[d] fui, domum meam et uiridario cum salis, furno, corte et puteo, in qua habitabam dum in[e] patria ⟨ego puer⟩[f] fuessem, nunc et in perpetuum[g] do, concedo, dono. Et ut hec mea donacio in eternum salua et inconuulsa maneat, uolo et ordino, puer fuessem, uobis ab ac die dono et cedo et in dominium uobis transfero. Iacet autem ipsa domus mea cum cellis, curte, furno, puteo et veridarium prope ista uestra canonica, cui coerit a montes. Et ideo ipsam domum meam cum ueridario et omnia adiacentes uobis donare ordinaui, ut ipsa uestra canonica et casa mea melius abitare abeatis pro remedio animarum b(one) m(emorie) Pauli patris mei uiri nobilissimi et Sabine femina onoranda mater mea. Et ut hec mea donacio sequentibus temporibus salua et inconcussa sine ullius contradictione maneat in perpetuum, manu mea anc donacionis paginam scriuere decreui et subter confirmaui, et uobis beatissimis fratribus meis cardinales de ordine iam dite sancte Marie Cremonensis ecclesie confirmandam dedi. Act. in canonica Cremonen(si), die mercur(ii) 28 mens(e) apr(ilis), indictione XI.

a Corretto da *viridarium*, e pare da prima mano.
b Dopo *putro* il DRAGONI ha alterato alcune parole. Della prima scrittura leggiamo *publeco sancta ecc.*; e ha modificato, soprascrivendo: *prope canonicam de*. Il passo è di difficile lettura.
c Segue a *Maiore* altro passo soprascritto dal DRAGONI, che racchiudiamo tra ⟨⟩; il testo primitivo: *ut — ipsi*. Il passo è di difficile lettura.
d Altro passo ⟨⟩, con parole abbreviate, soprascritto dal DRAGONI; è pure di difficile lettura.
e La copia ha *in in*.
f *ego puer* è scritto dal DRAGONI su *in in patria*.
g La copia ha *perduum*.

et hanc ordinacionis mee paginam manu mea scripsi ⟨subscripsi⟩[a] et firmaui et subscribendo roboraui.

+ Ego Martinus Cremonensis sancte ecclesie catholice Rauennatis diuina gratia diaconus cardinalis in hoc fidi acto a me scripto ⟨hac donacione a me facta[b]⟩ subscripsi.

+ Ego Rodoaldus ⟨Dracoaldus⟩ sancte Marie Maioris Cremonensis ecclesie de ordine archipresbiter subscripsi.

+ Ego Ugo ⟨Deusdedit⟩ Cremonensis archidiaconus interfui et subscripsi.

+ Ego Arnulphus ⟨Diambertus⟩ dictus Picinus Cremonensis[c] ecclesie de ordine presbiter, in sancta Lucia prepositus ⟨in ista canonica primicerius⟩, subscripsi.

+ Ego Arnulphus ⟨Luisprandus⟩ qui dicor de Summo sancte Marie Maioris de ordine presbiter subscripsi.

+ Ego Widonus de ordine maiori presbiter interfui et subscripsi.

+ Ego Sigepertus presbiter Cremonensis prepositus sancti Michelis ⟨iste canonice⟩ in hoc acto subscripsi.

+ Ego Uolfredus ⟨Adelfredus⟩ sancte Marie Cremonensis de ordine diaconus ⟨presbiter⟩ subscripsi.

+ Ego Martinus Cremonensis sancte catholice ecclesie Rauennatis diaconus cardinalis in ac donacione a me facta et manu mea scripta subscripsi et firmaui ad gloriam Dei et in remissione peccatorum meorum.

+ Ego Deusdedit sancte ecclesie Cremonensis archidiaconus probaui et subscripsi.

+ Ego Dragoaldus sancte Marie Maioris Cremonensis ecclesie de ordine archipresbiter probaui et subscripsi.

+ Ego Diambertus sancte Marie Cremonensis de cardine presbiter et primicerius probaui et subscripsi.

+ Ego Luisprandus sancte Marie Maioris de cardine presbiter probaui et subscripsi.

+ Ego Wido de ordine maiori sancte Marie presbiter probaui et subscripsi.

+ Ego Sigebertus sancte Marie Cremonensis presbiter et ista canonica prepositus in his actis probaui et subscripsi.

+ Ego Adelphredus sancte Marie Cremonensis de cardine presbiter probaui et subscripsi.

+ Ego Gerulphus sancte Marie Cremonensis de cardine diaconus in exnodochio sanctorum Eusebii et Syrini rector probaui et subscripsi.

a *subscripsi* è corretto dal DRAGONI su *scripsi*.
b La *o* di *hoc* è stata corretta in *a* dal DRAGONI, il quale scrisse pure *donacione* su *fidi acto* e *facta* su *scripto*.
c La copia ha *cremonesis*.

+ Ego Lupo[a] ⟨Girulphus⟩ sancte Marie Maioris diaconus in exonodochio sancti Eusebii rector subscripsi.

+ Ego Urso ⟨Theopert⟩ de ordine maiori diaconus subscripsi.

+ Ego Zinellus diaconus Cremonensis subscripsi.

Signifredus aduocatus interfui, probaui et subscripsi.

Signum manum Lantelmi, Mangifredi, Iohannis et Alphridi testes.

Ego Angelbertus ⟨sancte Marie diaconus⟩[b] notarius sacri palatii ⟨sancte ecclesie⟩ interfui, roboraui et subscripsi in his factis et actis Cremone, in domo Martini Cremonensis diaconi Rauennatis, anno DCCLXXIII, indictione XI, die mercurii mensis aprilis uigeximo octauo ⟨sede episcopali uacante per obitum sanctissimi Syluini patris, qui obit die 17 mens(is) februar(ii)⟩.

+ Ego Theopertus de ordine cardinali sancte Marie diaconus probaui et subscripsi.

+ Ego Chinellus diaconus de cardine Cremonensi probaui et subscripsi.

+ Ego Stephanus de cardine Cremonensi diaconus probaui et subscripsi.

+ Ego Angelbertus D(ei) g(ratia) cardinalis sancte Marie diaconus et eiusdem ecclesie notarius probaui et subscripsi.

Signiphredus sancte Cremonensis ecclesie aduocatus, sede episcopali uacante per obitum sanctissimi patris Syluini episcopi, quod fuit in medium nocte d(ie) XVI ad XVII mens(is) febbruar(ii), in his actis interfui, probaui et subscrissi.

Signum + + + + + manum istorum Lanthelmi, Andrei, Magifridi, Iohannis et Alfridi test(ium).

Ego Chuniberth sancte Marie subdiaconus et notarius in his actis interfui, et nomen istorum Lantelmus, Andrei, Magifridi, Ioannes et Alfridus rogatus scripsi, et manu mea subscripsi.

(Seguono le autenticazione di *Ariprandus notarius sacri palacii et iudex* e di *Aichardus iudex et notarius*).

Dal catalogo dei canonici.

(Miscellanea Arisi)[1]	(Dragoni Codex pp. 93–94.)
Anno 773. Martinus ⟨S(ancte)⟩ e(ccclesie) R(auennatis) d(iaconus)	Anno 773. Martinus sanctae ecclesiae Rauennatis diaconus cardinalis...[c] Dragoaldus archipresbiter. Deusdedit archidiaconus. Diambertus primicerius, Luisprandus de Summo[d], Widonus, Sigepertus praepositus, Odolphredus presbyteri. Gerulphus, Theopertus, Chinellus, Stephanus diaconi et Angelbertus diaconus et notarius.

a Il MAYER lesse *Stephanus*.
b Il passo tra ⟨⟩ è scritto nell' interlineo.
[1] Il passo è pubblicato dal MAYER, op. cit. p. 37 nota 1, ma senza aver egli riconosciuto che le correzioni, che racchiudiamo tra ⟨⟩, sono state fatte dal DRAGONI. Nella maggior parte dei casi il DRAGONI, come nei documenti della Miscellanea, ha scritto sopra la prima scrittura, sicchè la lettura di questa non riesce facile. I nomi delle dignità, nella prima redazione, sono così abbreviati: a p = a r c h i p r e s b i t e r; a d = a r c h i d i a c o n u s; p p = p r e s b i t e r i; d d = d i a c o n i.
a Il DRAGONI alla *e* ha aggiunto *di*, formando così il compendio *edi*. Fa seguire il richiamo alla nota[a], dove riporta il passo relativo a *Martinus*, come a p. 93 del Codex; cf. p. 89, nota 2.
b Nome incerto nella seconda e forse anche nella terza lettera: *A . . dictus*. Non può leggersi *Arnulphus* come dà il documento (cf. p. 93).
c Qui inserisce il passo della nota relativa a *Martinus*.
d E nel margine aggiunge: *Praepositus domus klericorum et primicerius scholasticorum* = E schedis A. J. TURRESINI.

Dunque manifestamente il catalogo e la copia nella Miscellanea Arisi sono stati alterati dal DRAGONI per la redazione trascritta nel Codex; e basta dare un' occhiata alle parole nuove e alle frasi che differenziano la sua copia per giudicarla una manipolazione. Il lettore ci dispenserà da un ulteriore esame. Noteremo soltanto che la diversità nei nomi, tra i due testi, non si spiega davvero colla supposizione di una fonte comune[1] Chi volesse poi rendersi ragione delle modificazioni che il DRAGONI apportò alla copia, legga il commento che egli fa in Cenni storici[2]; le sue parole per illustrare i punti più salienti del documento, sono per noi, ora che abbiamo la certezza del falso da lui compiuto, tante motivazioni del suo falso. Non si comprende però facilmente la sostituzione dei nomi. Forse egli ha voluto seguire tutto un suo piano intorno alla gerarchia ecclesiastica, sia o no stato fissato precedentemente all' inter-

[1] Il suddiacono notaio *Chuniberti* non sarebbe come dice il MAYER, op. cit. p. 35, lo scrittore della carta, ma lo scrittore dei nomi dei cinque testi, quindi della formula della loro sottoscrizione *Signum* . . . L'originale avrebbe dovuto essere scritto dall'autore stesso, Martino.
[2] DRAGONI, Cenni storici, op. cit. p. 455 sgg.

polazione della carta; è certo che alcuni nomi da lui sostituiti figurano in documenti precedenti, e di alcuni si segue la carriera.

Di due falsificazioni, certamente opera del DRAGONI, conosciamo pertanto la fonte manoscritta, che è ad un tempo la brutta copia del suo falso. Parrebbe perciò che il testo del documento, quale risulta epurato dalle interpolazioni del DRAGONI, fosse autentico. Ma così non è.

Alle osservazione dell' HARTMANN [1] contro la carta del 754 (TROYA n. 683) rispondeva il MAYER [2], che il formulario della medesima è condotto secondo il placito 822 maggio 20 (HÜBNER n. 703) per il monastero di S. Ambrogio di Milano. Se prima di passare al confronto con questo placito daremo un' altra lettura al nostro documento, rileveremo subito che esso ha un formulario non corrispondente a quello dei placiti longobardi; ci imbatteremo in nomi di persona che pure contrastano coll'età; troveremo nella datazione il giorno della settimana e la *completio: Signum manus Liutperti notarii qui in his actis scripsi.* L'irregolarità di questa dev'essere apparsa anche al DRAGONI, che nella sua redazione vi sostituì la forma soggettiva. Se poi lo confrontiamo col placito ricordato, troveremo identità di vocaboli e di formule che mostrano non uguaglianza di formulario, ma dipendenza di dettato. Il placito dell' 822 è già per sè singolare nell' uso di certe formule o frasi che non ricorrono altrove; e fa meraviglia trovare il medesimo caratteristico dettato nel nostro documento, che ha solo lontana somiglianza di contenuto, che è di altro notaio, di altro luogo, di altro periodo [3]. Sorprende inoltre che i due documenti siano dello stesso

[1] Cf. HARTMANN, op. cit. p. 663 e Erwiderung, ibid. p. 377.

[2] Cf. MAYER, in Mitt. des Inst. für österr. Gesch., XXVI, 371; XXVIII, 202, nota 1.

[3] Riportiamo i passi più notevoli, che mostrano tale corrispondenza. Li confronti il lettore col testo del documento cremonese, a p. 85, dove sono in carattere piccolo le parole dipendenti dal placito dell'822:
«*Dum se coniunxissent idest Dominicus una cum coniuge sua Luba . . ., nec non ex alia parte Nonio munachum . . . presentia Gausarius gastaldio, Ariberti locopositfo] civitatis Mediolani . . . et aliis pluris in constidud(um) illo quas dicebant per wadia firmadum haberit . . . eo quod suprascripta Luba . . . una cum aquilione suas . . . et dum coniuncti fuissent ambas partis in ipso constidudum . . . presentia suprascriptorum audidoribus perportandum livertate de ipsa Lubane coniuge sua . . . qui dixit suprascripto Dominicus et ida manifestavit . . . Post hec professione vel manifestatione facta parvit ad suprascriptis audidoribus et ida indigaverunt, ut . . .,et in eo modo finida est hanc altregatio. Unde qualiter acta vel deliverada est causa, hunc notitia pro perpetim firmidatem ad parte monasterii Sancti Ambrosii suprascripti audidoribus mihi Ionam scrivere admonuerunt, et eorum relict(a) est. Act(um) . . . Quod superius menime memoravimus, subter adfiximus. Interrogada est ipsa Luba ad suprascriptis audidoribus, ut si ipsa aliquid potcrint perportare de sua livertate. Qui professa est et ida manifestavit sicuti iugale suo Dominico, quod nulla de sua livertate nec de sua aquitione facere nec perportare poterit, nisi pertinentis esse deveri suprascripti monasterii Sancti Ambrosii.*» Il testo ci è stato gentilmente collazionato dal prof. G. VITTANI.

giorno (20 maggio) ed abbiano comuni alcuni nomi, ed altri sembrino foggiati a somiglianza. In entrambi si ha *Aribertus locopositus*, *Rachibert presb.;* nel placito dell' 822 *Odelfrit*, nel nostro *Offrit;* ai nomi *Martino*, *Luba*, *Bonello* e *Laurentia*, corrispondono nel nostro *Martino*, *Lusone*, *Bosello*, *Laurentio*.

Sull' altro documento, del 773 (TROYA n. 977), non è il caso di insistere. Sotto l'aspetto diplomatico è da rigettarsi per intero, dall' invocazione alla datazione. Dunque neppure questi documenti, che il DRAGONI utilizzò come fonte, si salvano dal giudizio di falsità. Resterebbe da indagare se il falsificatore si debba identificare collo scrittore delle nostre copie e chi esso sia; ma è certamente un falsario moderno. Possono essere opera sua altri documenti longobardi Cremonesi, non quelli però da noi finora esaminati e dei quali abbiamo riconosciuto per fonte una stampa del secolo XVIII.

Giunti a questo punto, confrontando i due ultimi documenti dragoniani, di cui si conserva la minuta, colla fonte, che pure conosciamo, potremo riconoscere in alcuni particolari l'opera del DRAGONI nel suo lavoro di falsificazione.

Egli non fa accenno della fonte cui attinge; e nel dare notizia del testo non tiene conto alcuno di quello originario, quindi considera come vero testo quello che egli ha alterato; ed è questo suo rifacimento che ha comunicato ad altri per la stampa. Nei Cenni storici, illustrando la carta del 754 scrive: «L'ARISI, tanto benemerito della sua patria per la sua Cremona Litterata, fra li diversi manoscritti inediti lasciò anche il seguente: *Canonici Ecclesiae Cathedralis ex chartis a me visis in Archivio Capitulari.* Cod. Dipl. Eccl. Cremon. pag. 92. E questo catalogo comincia appunto così: *Anno 740 Mezzolombardus Diaconus et Vidamus.* Che tale fosse infatti il diacono Mezolombardo lo mostra la seguente pergamena dell' anno 754, spiegando la quale diremo anche di questo Diacono e Vidamo Mezolombardo, a cui solo, fra li tanti che egli riporta avanti il Mille, l'ARISI, forse perchè questo nome fu assai comune in quella gente, aggiugne il Cognome, dicendolo *De Summis*» [1].

Ora, nel catalogo della Miscellanea ARISI, alla quale certamente si riferisce, *Vidamus* è corretto dal DRAGONI su *V dom.* (= *vice dominus*), e *de Summis* è stato aggiunto dallo stesso DRAGONI.

[1] DRAGONI, Cenni storici, op. cit. pp. 121–122.

7 Papstum und Kaisertum.

E illustrando il documento del 773, sempre nei Cenni storici, dice: «Ma per tornare alla nostra Pergamena noi aggiugneremo, che debbe averla veduta anche il nostro ARISI, giacchè nel sopra citato Elenco de' Canonici, da lui tratto dall' archivio Capitolare, non solo ricorda tutti li Preti e Diaconi in essa pergamena indicati, ma vi aggiugne pure lo stesso Martino con questa nota: *Martinus Cremonensis fuit primum Ecclesiae nostrae Diaconus*»[1] ecc. Ma è precisamente la nota che nel catalogo della Miscellanea ARISI il DRAGONI aggiunse di sua mano[2].

Il DRAGONI non solo simula l'esistenza delle due pergamene, che sarebbero state viste dall' ARISI, ma attribuisce a lui passi suoi. Simulazione dunque di fonte e attribuzione ad altri dei rimaneggiamenti suoi.

La copia del documento del 773 fabbricata dal DRAGONI porta due autenticazioni che mancano nella fonte. Segno che egli, per dar fede alla copia e simularne l'antichità e l'autenticità, ricorse al sistema dell'autenticazione. E i due giudici e notai *Ariprandus* e *Aichardus*, che egli inventò o esumò per questo documento, autenticano altre due carte, degli anni 767 (TROYA n. 873), 768 (TROYA n. 896). Queste autenticazioni avranno il valore dell' altra e saranno del medesimo autore. Si noti per di più che il documento del 768 (TROYA n. 896) appartiene al gruppo dei documenti, già esaminati, che dipendono da fonte edita nel XVIII secolo (dal FRISI). Ancora: appartengono allo stesso gruppo i documenti degli anni 624, 707 (TROYA nn. 295, 379), che figurano trascritti dal diacono Leone vissuto verso la fine dal secolo X, come da ragguagli che ci fornisce il DRAGONI[3]; e dal medesimo Leone sono autenticati altri tredici documenti longobardi[4]. Gli anelli si allacciano e la catena si allunga. Sappiamo ora bene che valore dare all' autenticazione nei nostri documenti Cremonesi.

Nelle sottoscrizioni in forma oggettiva, principianti con *signum*, delle due copie nella Miscellanea, non sono rappresentati i segni di mano; li aggiunse però il DRAGONI nella sua nuova redazione, dando loro la forma di *m* intersecata da linea orizzontale, e nella carta dell' a. 773 li dispose a gruppi (sono cinque: due in basso, due in alto, uno nel

[1] DRAGONI, Cenni storici, op. cit. p. 169.
[2] Cf. pp. 89 nota 2, 95 nota a.
[3] Cf. DRAGONI, Cenni storici, op. cit. pp. 309, 310: «Avvertendoci però il TORRESINI d'avere egli veduto copia di un diploma di Liutprando dell'anno 724 [è il doc. TROYA n. 447] in favore del Capitolo fatta da un Leone Diacono nell'anno 990, crediamo che a quel Leone noi siamo debitori della conservazione di questa e di tant' altre antiche Pergamene Capitolari». Cf. MAYER, op. cit. p. 11.
[4] Sarebbero quindici i documenti longobardi autenticati da questo Leone: a. 620; TROYA nn. 295, 311, 320, 333, 350, 357, 362, 379, 441, 447, 474, 479, 531 (l'aut. è omesso dal TROYA), 704.

mezzo). Questa forma non si incontra mai nelle carte originali longobarde, dove si usa la croce, e il DRAGONI l'ha riprodotta da carte posteriori Cremonesi. Ora il medesimo segno (e nel caso di più segni anche la medesima disposizione) si trova in altre carte longobarde Cremonesi, e dà un carattere distintivo al gruppo di tali carte. Diremo pertanto che nelle copie con siffatti segni si riconosce l'opera del DRAGONI, il quale evidentemente ha voluto simulare un carattere estrinseco o dell'originale o di antica copia[1].

Nelle due copie del DRAGONI, come tra le correzioni da lui apportate alle altre, si hanno compendii che non figurano nella copia che egli ha utilizzato, e tra questi: *diacns*, *diacs*, *diās* = *diaconus*, *primꝰ* = *primicerius*, *subsi* = *subscripsi*, *cancellus* = *cancellarius*, *pbi* e *probui* = *probavi* e *infui* = *interfui*, alcuni dei quali ritroviamo in altre carte. Qui abbiamo un' altra prova del suo metodo: di ricorrere anche alle abbreviature per simulare originalità o vetustà alla fonte da cui avrebbe ricavato il testo.

Si è già accennato al largo e irregolare uso di *iste* nei documenti Cremonesi; quest' uso non compare nelle due copie della Miscellanea, ma si ha nella redazione dragoniana. E nella carta del 773 lo usa anche nella formula di sottoscrizione dei testi: *Signum ... manum ... istorum ... testium;* dove, come in altri documenti (TROYA nn. 864, 873), non si può considerare quale falsa lettura per *suprascriptorum*. In alcuni casi (così in TROYA nn. 379, 441, 474, 531, 704) si potrebbe veramente supporre un errore di lettura (*isto* per *ꝛsto*), ma si farebbe torto al DRAGONI (almeno il doc. TROYA 379 è di sua fattura; cf. p. 75) ritenendo che egli non sapesse sciogliere il compendio – attestano del resto il contrario altre sue copie nel Codex –, e pensiamo quindi piuttosto che egli abbia voluto simulare un errore[2]. Simulazione che risulta anche da altri fatti consimili.

Nelle carta dell' anno 773 troviamo la grafia *dite* per *dicte*, e in carte che abbiamo dimostrato dipendenti da stampa, quindi certamente di fattura del DRAGONI, *tera* ecc., *ut* per *vel*, *et* ecc.[2], forme che ora possiamo dire così da lui volute, non copiate da fonte, per simulare errori di trascrizione o per dare apparenza di vetustà ai vocaboli.

Nelle due copie della Miscellanea non ricorre il vocabolo *canonica;* i titoli di *primus presbiter* e *primicerius*, *advocatus*, *archisacrista*, *cancellarius*, *sacellarius*, l'espressione *de cardine*, appartengono alle parti

[1] Lo stesso segno ricorre nelle carte TROYA nn. 320, 379, 393, 441, 479, 531, 873, 896.
[2] Cf. p. 66.

dovute al DRAGONI. Dopo quanto abbiamo appreso circa i documenti Cremonesi con questi e altri vocaboli della gerarchia ecclesiastica – nomi che non si trovano in alcun documento longobardo autentico del medesimo genere –, dopochè abbiamo dimostrato che alcuni di questi documenti dipendono da stampa del secolo XVIII, non dovremo dedurre che tali documenti siano spurii, falsificati o interpolati dalla stessa persona? Tutta la discussione, certamente eruditissima, fatta in riguardo dal MAYER sul materiale cremonese[1], resta così, per Cremona, priva di fondamento.

Il DRAGONI foggiò anche vocaboli nuovi. Il *vidamus*, che considerò diverso dal *vicedominus*, è invenzione sua, come prova la correzione che egli ha fatto nel catalogo della Miscellanea ARISI (corresse *Vdom.*= *vicedominus* in *vidamus*)[2]; così dev'essere suo il vocabolo *anca (hanca)*[3]; dal FRISI attinse *aia*[4]; nel Codex rimette in uso il vocabolo *cera* per *pagina*[5].

* * *

I rapporti tra tutti questi documenti Cremonesi dell' età longobarda sono tanti e tali, che non si può scindere l'un documento dall' altro nel giudizio sull' autenticità. Di due conosciamo l'originale del falso; e la scrittura ci attesta che il falsario è il DRAGONI. La falsificazione di un altro gruppo è pure sicura, conoscendone la fonte a stampa; e che ne sia autore il DRAGONI non è da mettersi in dubbio, per alcuni caratteri comuni ai due precedenti, per l'età, il modo e l'intento del falso. Le rimanenti carte hanno con questi affinità tali di contenuto e di forma da non poterle giudicare diversamente; resta soltanto incerto, finora almeno, se siano state fabbricate per intero dal DRAGONI, su fonti manoscritte o a stampa, oppure se siano state da lui soltanto manipolate su copia non sua, ma pure falsa, precisamente come è avvenuto per i due documenti della Miscellanea ARISI. Il metodo di falsificazione del DRAGONI si riconosce facilmente, e non sarà difficile distinguere quali altri documenti Cremonesi mostrino l'opera sua. Risulta però dalle nostre ricerche, che egli non è stato l'unico falsificatore di documenti longobardi Cremonesi. Per i suoi falsi ricorse a fonti edite e a fonti manoscritte, alterando i testi in vario modo; simulò fonti e tacque delle vere cui attinse, simulò anche autenticazioni, errori di trascrizione, caratteri paleografici (signa, compendia) e linguistici (forme antiquate, particolarità ortografiche), per dare aspetto di autenticità o di antichità ai documenti. L'intera raccolta delle carte longobarde Cremonesi non merita fede per il contenuto storico-giuridico, e anche l'interesse diplomatico del suo studio è molto limitato, non risultando finora che il falsificatore o i falsificatori abbiano attinto a documenti sconosciuti, sia di Cremona sia di altro luogo[1].

[1] Cf. MAYER, op. cit. p. 40 sgg., 61 sgg. e Der Ursprung der Domkapitel, op. cit. p. 24 sgg.

[2] Cf. p. 97. La discussione in riguardo del MAYER, Die angeblichen Fälschungen Dragonis, p. 44 sgg. perde ogni valore.

[3] O per lo meno fu lui ad introdurlo nei documenti. Si trova in un solo documento longobardo, TROYA n. 333; cf. p. 72 nota 1. Nel documento pubblicato dall'ODORICI, op. cit. n. III, dell'a. 786 (cf. p. 79), ricorre più volte. Date le relazioni di contenuto che ha coi documenti TROYA nn. 864, 896, falsificati dal DRAGONI (cf. p. 79), non vi è a dubitare che anche questo documento sia del medesimo falsario.

[4] Cf. p. 72 nota 1.

[5] Cf. MAYER, op. cit. p. 2.

[1] Nella nostra trattazione non siamo entrati di proposito in particolari, volendo, dopo lo sminuzzamento che già si era fatto della materia, mostrare la falsità nel suo insieme. Un esame particolare, documento per documento, formula per formula, richiederebbe un volume; si farebbe in tal modo un lavoro di qualche interesse specialmente come esercitazione scolastica di diplomatica, ma con risultati scientifici generali non diversi, riteniamo, da quelli ottenuti col nostro metodo. Vogliamo tuttavia dimostrare con un esempio, come anche lo studio delle formule più comuni mostri rimaneggiamenti. Prendiamo la formula di arenga: *De spem vite eterne* ecc., che ricorre in quattro documenti longobardi cremonesi (TROYA nn. 333, 362, 479, 864) e in altre tre carte lombarde (TROYA nn. 549, 841, 889). Il MAYER (in Mitteil. XXVIII, 200, nota 2) se ne serve come argomento in favore della carta cremonese TROYA n. 362. Ora, nei documenti di Cremona ha una redazione, con particolarità di dettato, che la distingue dal tipo delle altre carte. Nelle carte lombarde TROYA nn. 549, 841, termina colla frase: *et ut votis meis* (*suis* TROYA n. 841) *expleatur dilectio* (*devotio* TROYA n. 841), che manca nelle cremonesi (e si noti che la formula usata nell'età carolingia è appunto quella con questa formula finale). L'arenga della terza carta lombarda (TROYA n. 889) corrisponderebbe al tipo cremonese, ma abbiamo dimostrato che è precisamente da della carta lombarda che dipende materialmente la cremonese TROYA n. 864 (cf. p. 67 sgg.). Si notino ora le diversità tra le due redazioni. Invece di *cogitat*, che si trova in tutti gli altri esempi della formula (TROYA nn. 549, 841 ecc.), si ha nella carta cremonese *habet*, e questo verbo ricorre pure negli altri esempi cremonesi della formula; fu omesso nella carta cremonese l'oggetto di *habet*, che in TROYA n. 889 è *refrigerium* e nelle altre lombarde è *remedium*, e la stessa omissione si trova negli altri esempi cremonesi della formula; la redazione cremonese dà *contulerit* invece di *confert*, come hanno tutti gli altri esempi; invece di *ut a Christo magna suscipiat vita*, come ha TROYA n. 889, gli altri esempi in carte lombarde danno *ut a Christo recipiat eterna celestia* (TROYA nn. 549, 841), al contrario il formulario cremonese, che dipende appunto dalla carta TROYA n. 889, ha una variazione con aggiunta di *vita*, quindi *ut a Christo celestia eterna percipiat vita* (TROYA n. 333), *ut eterna accipiat vita* (TROYA n. 362), *ut eterna vita accipiat celestia* (TROYA n. 479), *ut a Christo alia suscipiat vita* (TROYA n. 864). Dedurremo pertanto che il formulario è stato ricavato dalla carta TROYA n. 889, e che ne è autore il falsario del documento TROYA n. 861.